

CONSIGLIO REGIONALE TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO-TIROLER ETSCHLAND


II. LEGISLATURA

SEDUTA 7^ate SITZUNG

19 - 2 - 1953

Presidente - Präsident: ROSA

Vice Presidente - Vize Präsident: MAGNAGO



ORDINE DEL GIORNO

- 1) Progetto di Regolamento Interno del Consiglio;
- 2) Legge-voto: « Estensione dell'assistenza ai profughi a favore degli Alto Atesini rimpatrianti dall'estero »;
- 3) Legge-voto: « Concessione di finanziamenti per la costruzione, il reimpianto, la riattivazione di aziende industriali ed artigiane da parte degli Alto Atesini rimpatrianti dall'estero »;
- 4) Nomina della Commissione per le norme di attuazione;
- 5) Interrogazioni ed interpellanze.

Presidente: dott. Riccardo Rosa.

Vice Presidente: dott. Silvio Magnago.

Ore 10.15.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale. Processo verbale della seduta del 18 febbraio 1953 (legge). Osservazioni al verbale? Nessuna. Il processo verbale è approvato, con l'inclusione, come assente, del cons. Mayr Hans.

Continua la discussione sul Regolamento Interno del Consiglio Regionale.

Capo II - Della discussione - Sezione I - Della discussione generale.

Art. 61. E' posto ai voti l'art. 61: unanimità.

Art. 62.

NARDIN: C'è un emendamento.

PRESIDENTE: L'emendamento, a firma Nardin, Scotoni, Raffaelli, suona così: « Primo comma: Il Presidente concede la facoltà di parlare secondo l'ordine delle domande. Gli oratori parlano dal proprio seggio, in piedi, rivolti all'Assemblea o al Presidente. Il secondo comma rimane invariato ». Sarebbe una trasposizione verso l'Assemblea invece che solo verso il Presidente.

AMONN: Noi siamo rivolti verso il Presidente!

SCOTONI: Naturalmente i membri della Giunta non possono parlare rivolti verso il Presidente!

MAGNAGO: Si può benissimo anche aggiungere: « rivolti verso l'assemblea ». Finora era « rivol-

TAGESORDNUNG

- 1) Entwurf zur Internen Geschäftsordnung des Regionalrates;
- 2) Gesetzentwurf zur Vorlage an das Parlament: « Ausdehnung der Betreuung für Flüchtlinge auf die vom Ausland zurückkehrenden Optanten »;
- 3) Gesetzentwurf zur Vorlage an das Parlament: « Bewilligung von Zuschüssen für den Bau, den Wiederaufbau und die Instandsetzung von industriellen und gewerblichen Betrieben von seiten der vom Ausland zurückkehrenden Optanten »;
- 4) Ernennung der Kommission für die Durchführungsbestimmungen;
- 5) Anfragen und Interpellationen.

ti verso il Presidente », ma, poichè qualcuno non può voltarsi verso il Presidente, cioè i membri della Giunta, lo scopo di mettere « verso il Presidente e verso l'assemblea » è quello di evitare i dialoghi, che non sono permessi. Si può rispondere ad un consigliere parlando a tutta l'assemblea, senza dare l'impressione di parlare solo con lui. Lasciamo pure « il Presidente ed anche l'assemblea ».

ODORIZZI: Meglio « all'Assemblea », secondo me.

MAGNAGO: Ma lo scopo è di evitare i dialoghi.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento preletto: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 62 emendato: unanimità.

Art. 63.

C'è un emendamento aggiuntivo a firma Nardin, Scotoni e Raffaelli: « In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Giunte, i Consiglieri, i quali appartennero alle Giunte che li adottarono, hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione ». Questo sarebbe un emendamento aggiuntivo. Prima di arrivare a questo, ci sono altri due emendamenti; uno di carattere letterario: invece di « ritornare su », scrivere « riaprire »; e un emendamento pressivo della frase « o discutere o apprezzare i voti del Consiglio ». Quindi resterebbe: « Non è ammesso, neppure con richiamo al fatto personale, ritornare su una discussione chiusa ». I proponenti

vorrebbero tagliare « o discutere o apprezzare i voti del Consiglio », che è pleonastico?

SCOTONI: L'altro giorno si parlava di una modifica alla legge 20; anche quello era ritornare su una decisione in un certo senso... Per conto mio può anche rimanere così, purchè non si giunga a quello che può sembrare un assurdo, cioè a fare riferimento a precedenti discussioni.

PRESIDENTE: Pongo in votazione questo emendamento, salvo poi discutere quell'altro. Ritengo senz'altro di accettare la parola « riaprire », anzichè « ritornare su ».

DALVIT: Sarei per non accettare il « riaprire » perchè riaprire una discussione non è la stessa cosa di ritornare su una discussione. Ora il termine dobbiamo metterlo il più chiaro che sia possibile. Ritornare su di una discussione può essere fatto da un singolo consigliere, mentre l'apertura di una discussione deve essere avvalorata da una decisione della Presidenza. Per cui io penso che se adottiamo il « ritornare su » siamo più chiari che non col « riaprire, discutere ed apprezzare il voto del Consiglio ». Non credo che si giunga all'esclusione della possibilità, accennata da Scotoni, di far riferimento. Qui si dice esplicitamente: « discutere ed apprezzare ». Penso che, per una questione di dignità del Consiglio, sia da mantenere anche questa frase; per cui ritengo che l'emendamento, pur essendo buono nella sostanza e nell'intenzione, non muti di gran che, almeno per quella che è l'interpretazione letterale dell'art. 63.

RAFFAELLI: Non sono d'accordo con il dott. Dalvit, perchè è impossibile non avere l'occasione e la necessità di apprezzare o discutere una decisione precedente da parte di chiunque. Può darsi, e mi pare, anche se sono consigliere nuovo, di aver già sentito degli Assessori che hanno criticato o denunciato il cattivo funzionamento di una legge, che, in perfetta buona fede e buona volontà, il Consiglio aveva adottata e che poi in pratica ha rivelato una serie di difetti. Lasciare la dizione come è « non è ammesso discutere o apprezzare i voti del Consiglio », vuol dire proprio praticamente non poter riprendere l'esame, sia pure non in forma ufficiale. Vuol dire inibirsi l'esame, la critica di un voto già dato. Mi pare eccessiva la limitazione. Troviamo una forma diversa che non ci porti a dover dare una interpretazione di questo genere. La ragione per cui non si può riaprire una discussione già chiusa c'è, è già riconosciuta, ma cerchiamo una formula meno restrittiva. Per me poteva essere cancellata, ma se si vuole mantenere questa valvola di sicurezza che impedisca al Con-

sigliere di ritornare su decisioni già prese, si trovi un'altra forma.

PARIS: Mi pare che tutto dipenda dall'estensione della interpretazione che vogliamo dare alla dizione « apprezzare il voto del Consiglio ». Se un consigliere pretende di dare il proprio apprezzamento su di una votazione precedente, è naturale che il Presidente non gli può dare la parola, ma se invece intende riferirsi non al fatto specifico della votazione ma all'oggetto della votazione di una legge, come ho sentito da Scotoni e Raffaelli, è naturale che si possa parlare, com'è sempre avvenuto durante i quattro anni passati. Per cui mi pare che, con questa interpretazione, l'articolo possa essere votato nella dizione attuale.

DEFANT: Sono anch'io del parere di Paris. Parlare del voto del Consiglio, cioè del fatto specifico del voto, vorrebbe dire evitare questo: che una minoranza incominciasse a criticare la maggioranza, o, viceversa, che una maggioranza, che in un momento, in una data occasione, diventa minoranza, criticasse il voto espresso da quel dato gruppo consiliare. Ma è evidente la necessità che il Consiglio si accordi la facoltà di autocritica.

SCOTONI: Se il Presidente accede all'interpretazione fornita dai consiglieri, lo ritiriamo.

PRESIDENTE: L'interpretazione è ovvia e non può essere che questa. Allora lo ritira?

SCOTONI: Sì.

PRESIDENTE: Il primo emendamento è ritirato. Il secondo emendamento dice: « In qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Giunte, i Consiglieri, i quali appartennero alle Giunte che li adottarono, hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione ».

NARDIN: Può darsi — non è per noi, che non siamo allenati ad entrare nelle Giunte Provinciali e Regionali —, che un ex Assessore...

BERLANDA: Verrà il tempo...

NARDIN: Per ora no!

BERLANDA: Non ci sarà più la Giunta allora!

NARDIN: Dopo vedremo! Comunque può darsi che un ex Assessore e Consigliere regionale, veda in discussione un disegno di legge qualsiasi che riguardava l'Assessorato che reggeva. In questo caso mi pare che dovrebbe essere seguito il metodo che c'è alla Camera ed al Senato — anche se Albertini non è d'accordo — secondo il quale un ex Ministro, un ex Sottosegretario, può sempre avere la pa-

rola al termine della discussione, quando venga discusso un provvedimento che sia stato adottato dal precedente Ministero.

SCOTONI: Dal suo Ministero!

NARDIN: Sì, dal suo Ministero. Rapportiamo questo all'Assessorato, e mi pare che sia giusto. Badate che riguarda voi! Mi pare che sia giusto che l'ex Assessore possa prendere la parola specificatamente per dire qualche cosa.

PRESIDENTE: La proposta potrebbe proprio riguardare gli ex Assessori, come sarei io!

ODORIZZI: Tu, per esempio!

PRESIDENTE: Rileggo l'emendamento.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento letto: accolto con «prima di finire la discussione».

Pongo in votazione l'art. 63: maggioranza, 3 contrari.

Art. 64. E' posto ai voti l'art. 64: unanimità.

Art. 65. C'è un emendamento a firma Raffaelli e Scotoni: All'ultima riga sopprimere le parole «sua prossima», e aggiungere le parole «successiva alla presentazione delle conclusioni stesse». Pongo in votazione l'emendamento: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 65 emendato: unanimità.

Art. 66. E' posto ai voti l'art. 66: unanimità.

Art. 67. E' posto ai voti l'art. 67: unanimità.

Art. 68. C'è un emendamento a firma Raffaelli e Scotoni: Alla fine dell'articolo, aggiungere le parole «se non con il consenso del consigliere che ha la parola».

SCOTONI: Siccome noi abbiamo orari legati ai treni ed altri mezzi di locomozione, qualche volta è avvenuto che il Presidente chiedesse: — Lei quanto tempo pensa di parlare? Perchè alle sei finiamo.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento che è stato illustrato testè dal consigliere: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 68 così emendato: unanimità.

Art. 69. E' posto ai voti l'art. 69: unanimità.

Art. 70. C'è un emendamento, a firma Raffaelli e Scotoni, che dice: Al secondo comma, togliere il periodo che inizia con le parole «Sull'esistenza» sino alla fine, e sostituirla con il testo «Il Presidente

decide inappellabilmente, previa lettura». E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 70: unanimità.

Art. 71. All'art. 71 è proposto un emendamento da Nardin, Scotoni e Raffaelli. In luogo di «48 ore», si ridurrebbe a «24 ore», come alla Camera dei Deputati.

DEFANT: E' una questione organizzativa; si tratta di vedere semmai se la Segreteria del Consiglio è in condizioni di funzionare e di adempiere a quanto previsto dall'art. 71, perchè sappiamo che il personale del Consiglio è oberato di lavoro, la presentazione di un emendamento richiede certe operazioni che devono essere sbrigate nel più breve tempo possibile e con la massima esattezza, e non so se gli uffici siano attrezzati per fare questo entro le 24 ore.

PRESIDENTE: Per la brevissima esperienza che ho, accetterei la riduzione.

NARDIN: Chiedo la parola, solo perchè la maggioranza degli emendamenti viene presentata durante la seduta.

DEFANT: Un momento.

NARDIN: D'accordo, caro Defant, che sarebbe bene, ma penso che in 24 ore di tempo si possa fare. Ma teniamo conto che la maggioranza degli emendamenti viene presentata durante la seduta, è quindi più agevole per il consigliere vedere ridotto questo termine. Tante volte riceviamo il materiale 3 giorni prima, e di questi tre giorni si ha un giorno a disposizione; perchè non si deve ridurre ad un giorno, a 24 ore, il termine per la presentazione degli emendamenti?

DEFANT: E' vero che il Presidente è informato meglio di me, ma l'esperienza ha dimostrato che la Segreteria del Consiglio è sempre oberata di lavoro. Il termine di 24 ore è strettissimo, perchè in effetti non sono 24 ore, bensì 10-12 ore, perchè, anche in caso di assoluta urgenza, il personale della Segreteria non può certo rimanere incollato alla scrivania per 24 ore di seguito. Quindi la richiesta di Nardin non può essere accolta.

NARDIN: Assumiamo il personale, se occorre!

DEFANT: Con questo fatto, accavalleremo molte operazioni in seno alla Segreteria. Abbiamo detto tante volte che occorre riformare questa Segreteria ma ancora non si è fatto nulla. Perciò temo che il termine di 24 ore sia ristretto.

MENAPACE: La proposta è di scarsissimo rilievo, ma dal punto di vista pratico è meglio man-

tenerè il termine che le commissioni avevano già conservato nel vecchio regolamento ed hanno ripetuto nel nuovo, per una ragione pratica già rilevata: 24 ore o 48 ore non sono 24 o 48 ore, bensì alcune ore che si hanno a disposizione sulle 24 o sulle 48. Perciò è molto utile mantenere le 48 ore, per dare la possibilità, a chi lo voglia, di presentare questi emendamenti prima della seduta. Resta libero il fatto della presentazione degli emendamenti — il che avviene nel 90 % dei casi — nella seduta con le tre firme. Perciò sono del parere che convenga, per ragioni di praticità, conservare il termine di 48 ore.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento che riduce da 48 a 24 ore il termine: 11 favorevoli, 16 contrari. L'emendamento è respinto. Pongo in votazione l'art. 71 così come letto: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Art. 72. C'è un emendamento a firma Raffaelli e Scotoni, al secondo comma: dopo « un » aggiungere « altro »: accettato.

Pongo in votazione l'art. 72: unanimità.

Art. 73. C'è un emendamento, a firma Nardin, Scotoni, Raffaelli, sostitutivo del terzo comma, che dice: « Anche dopo chiusa la discussione, spetta la parola di diritto ad un Consigliere per ogni gruppo consiliare, alla Giunta, al consigliere proponente e al relatore ».

NARDIN: Ciò per il semplice fatto che, chiusa la discussione, chi ha la parola è il proponente. Nel 90 % dei casi è uno della D.C. o uno della S.V.P., poi i sette membri della Giunta regionale, e quindi il relatore. Praticamente la maggioranza così costituita può rifare la discussione, mentre la minoranza, a meno che della stessa non sia il proponente o il relatore, non può intervenire. Allora facciamo come si fa alla Camera — se permette Albertini —, e cioè ad un oratore di ogni gruppo sia concessa la parola, oltre ai componenti la Giunta ed all'oratore proponente. Mi pare sia equo.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento che sostituisce il terzo comma già letto: l'emendamento è respinto.

Pongo in votazione l'art. 73: maggioranza favorevole, 1 astenuto.

Art. 74. E' posto in votazione l'art. 74: unanimità.

Art. 75. E' posto in votazione l'art. 75: unanimità.

Art. 76. E' posto in votazione l'art. 76: unanimità.

La parola al cons. Defant.

DEFANT: Questa sezione parla degli intervenuti dei membri del Consiglio, della Giunta, dei Presidenti, ecc. E' qui il caso, io credo, di mettere sul tappeto un problema tecnico che interessa il Consiglio, che interessa il pubblico, che interessa la stampa. Anzi sarebbe meglio far piacere alla stampa che è sempre presente, mentre il pubblico non è in questa condizione. Ho dovuto osservare in decine di casi che quest'ala — forse anche l'altra, ma questa senz'altro — si trova in svantaggio rispetto agli altri settori del Consiglio nella audizione delle dichiarazioni e della Presidenza e della Giunta. Proprio giorni fa ho visto un assessore che ha dovuto fare un giro di 180 gradi per far capire a noi quello che aveva detto agli altri settori. E' un inconveniente gravissimo. Proporrei l'installazione di una batteria di microfoni sul banco della Presidenza e della Giunta, e due o tre altoparlanti per la stampa, il pubblico ed anche per noi. Comunque, per rendere più facile l'audizione dei discorsi fatti dai membri della Giunta sarebbe opportuno che ci fossero questi microfoni, perchè altrimenti i signori della Giunta devono fare della ginnastica svedese per dire a noi quello che hanno detto agli altri, e non è opportuno che la facciano... Con questa semplicissima installazione, senza preoccupazione di nulla, possiamo sentire con tutta comodità ed esattezza quello che è stato detto. Per esempio io non ho sentito quello che ha detto Dalvit, che ha dovuto alzare la voce di tono per farla giungere a noi. So che non mi sentono al centro i funzionari del servizio stenografico. Anche questo è un inconveniente, perchè significa in pratica un aumento delle ore di lavoro del personale della Segreteria, 8 o 10 ore di lavoro in più, perchè devono andare ad interrogare l'interpellante o chi ha preso la parola, correggere il testo, ecc., mentre con una spesa minima possiamo fare quello che per esempio tutti i consigli comunali hanno già fatto. Io credo che ciò sia opportuno, e non so adesso che cosa deciderà la Presidenza.

PRESIDENTE: Sulla proposta del cons. Defant sentiremo qualcuno che se ne intenda e se si potrà fare qualche cosa.

DELLA DISCUSSIONE DELLE LEGGI

Art. 77. Vi sono due emendamenti, a firma Raffaelli e Scotoni:

Primo comma, seconda riga, sostituire « tre » con « cinque ».

Primo comma, quarta riga, sostituire « 24 » con « 48 ».

MAGNAGO: Sono contrario a questo emendamento, in quanto la prassi ha dimostrato che qualche volta il Consiglio deve, per motivi diversi, trattare con una certa urgenza dei provvedimenti legislativi; per cui la Presidenza del Consiglio e gli impiegati devono pure improvvisamente preparare gli atti, che i consiglieri devono avere prima della discussione in Consiglio. In caso di urgenza la commissione deve stendere e inviare al più presto la sua relazione, affinché la Segreteria possa ciclostilarla, tradurla e spedirla ai consiglieri. Se noi adesso allunghiamo i termini, se cioè noi diciamo che la relazione della commissione deve venire cinque giorni prima ai consiglieri anziché tre, rendiamo più difficile questa procedura di urgenza, perchè se la commissione impiegherà otto giorni a consegnare alla Presidenza del Consiglio la relazione, il Presidente non sarà in grado di distribuire 5 giorni prima ai consiglieri la relazione, che deve essere appunto ciclostilata e spedita. Prolungando questi termini si rende praticamente impossibile la discussione, entro un brevissimo termine, degli argomenti che richiedono la procedura d'urgenza. Per queste ragioni sono contrario all'aumento da 3 a 5 giorni. Lo stesso vale per l'altro emendamento, perchè in questa maniera si mette in difficoltà la commissione stessa. Per questi motivi e per l'esperienza che ho fatto, mi dichiaro contrario a questi emendamenti.

MENAPACE: La Commissione ha esaminato attentamente il contenuto del precedente articolo parallelo, art. 81 del Regolamento Interno, che portava i termini adesso presentati nell'emendamento. Dalla discussione, fondata sulla esperienza di 4 anni, la Commissione è venuta nella decisione di ridurre questi termini, perchè si è detto: il termine di 5 giorni non comporta nessun danno per il Consigliere, anzi psicologicamente è meglio che i testi non arrivino molto prima della seduta, perchè altrimenti devono essere sottratti a un altro plico di relazioni. Il termine di tre giorni è sufficiente perchè un Consigliere possa rendersi conto della materia contenuta nella relazione e il vantaggio dei 2 giorni all'ufficio è utile per ragioni di praticità. Riguardo alla presentazione urgente si è visto nel caso della legge sull'esercizio provvisorio che è molto vantaggioso avere un termine ristretto perchè quello di 48 ore ha già costituito un incaglio, un ostacolo; perciò si è detto: se c'è urgenza, entro 24 ore si potrà provvedere; se questa urgenza non c'è, i tre giorni saranno sufficienti e per il vantaggio dell'ufficio e per lo studio della materia da parte dei consiglieri.

PARIS: Sono contrario al Vice Presidente, perchè non si deve solo guardare le possibilità degli

uffici, ma bisogna dare anche ai consiglieri il tempo necessario per venire in Consiglio con una certa preparazione. Ora i consiglieri che abitano in città ricevono il materiale di studio entro 24 ore, ma ai consiglieri che abitano lontano quando arrivano queste relazioni? Essi arriveranno in Consiglio senza aver avuto le relazioni! Questo è da prendere in esame; per cui proporrei di ridurre il termine da 5 a 4 giorni per la garanzia che tutti abbiano il materiale in tre giorni, ed aumentare le 24 ore a 48, per dare la possibilità a tutti i consiglieri di prenderne visione, onde assumere eventuali informazioni, consultare testi, ecc.

MAGNAGO: C'è scritto « pervenire », non « spedire »!

PRESIDENTE: Ci tengo a spiegare che questi termini ritengo siano liberi. Quindi il Consigliere deve averle in mano le relazioni entro tanti giorni, e non si deve calcolare il tempo che impiega la posta a recapitarle.

PARIS: Si dà il caso di località, dove le corriere la domenica non fanno servizio postale; perciò in questo caso la posta viene consegnata al destinatario solo il lunedì mattina, se viene spedita il sabato e se c'è una corsa giornaliera.

MAGNAGO: Non dice l'articolo che le relazioni devono essere *spedite*, ma che devono essere *fatte pervenire* ai consiglieri almeno tre giorni prima. Tale principio sarà tenuto presente nell'invio delle relazioni ai singoli consiglieri, dimoranti in località più o meno vicine. Qui si dice che non devono essere spedite, ma *fatte pervenire* tre giorni prima; è chiaro che non è possibile spedire tre giorni prima i documenti ai consiglieri di Trento e tre giorni prima a quelli che abitano a Fiera di Primiero o a Malles, perchè gli uni li avranno un giorno dopo e gli altri due giorni dopo. La Presidenza terrà conto della parola « *pervenire* », calcolando il tempo necessario per questo adempimento. Se allunghiamo questi termini facciamo del Consiglio uno strumento talmente pesante, che, se fosse necessario trattare d'urgenza certi provvedimenti per la scadenza di certi termini, il Presidente del Consiglio dovrebbe dire: io non posso convocare in 8 giorni il Consiglio, perchè la commissione mi manda la relazione in due giorni, impiego due giorni per trascriverla e ciclostilarla, che fanno quattro, devo spedirla a tutti i consiglieri che devono riceverla cinque giorni prima; perciò non posso convocare il Consiglio entro otto giorni, perchè me ne occorrono dieci; ma allora è già troppo tardi. Dobbiamo dare la possibilità al Consiglio di rendersi uno strumento rapido, abbastanza rapido da poter

trattare in breve tempo. Questo lo scopo; diversamente appesantiamo talmente il lavoro, che non possiamo, per questi benedetti termini, troppo ristretti, convocare il Consiglio in tempo utile; ma è anche vero che non dobbiamo fare del Consiglio uno strumento troppo pesante e gravoso.

AMONN: Farei la proposta di inserire « devono essere pervenute », perchè dicendo « devono essere fatte pervenire » può dare adito a dubbio, mentre con la frase: « devono essere pervenute », la Presidenza dovrà fare i conti giusti. Altra discussione è inutile.

PRESIDENTE: Suonerebbe così « Le relazioni delle Commissioni devono pervenire... ecc. ». Taglio addirittura, dato che si tratta di forma. Pongo in votazione l'emendamento di aumentare il termine: respinto. Chi è d'accordo sulle parole « devono pervenire » anzichè « devono essere fatte pervenire » è pregato di alzare la mano: unanimità.

Art. 78. E' posto ai voti l'art. 78: unanimità.

Art. 79. E' posto ai voti l'art. 79: unanimità.

Art. 80. E' posto ai voti l'art. 80: unanimità.

Art. 81. E' posto ai voti l'art. 81: unanimità.

Art. 82. E' posto ai voti l'art. 82: unanimità.

Art. 83. Al secondo comma è proposto un emendamento, a firma Raffaelli, Scotoni, Nardin: aggiungere « ma non sulle mozioni ». E' posto ai voti l'emendamento: respinto. E' posto ai voti l'art. 83: maggioranza.

Art. 84. E' posto ai voti l'art. 84: unanimità.

Art. 85. E' posto ai voti l'art. 85: unanimità.

Art. 86. E' posto ai voti l'art. 86: unanimità.

Art. 87. E' posto ai voti l'art. 87: unanimità.

Art. 88. E' posto ai voti l'art. 88: unanimità.

Art. 89. E' posto ai voti l'art. 89: unanimità.

Art. 90. E' proposto un emendamento, a firma Raffaelli e Scotoni, del seguente tenore: « Aggiungere alla fine le parole « al fine di tenerne conto nel computo dei partecipanti alla votazione ».

SCOTONI: Ciò si propone perchè gli astenuti siano computati fra i presenti, al fine di determinare la maggioranza. Del resto chi giustifica la propria astensione, manifesta in qualche modo la propria volontà.

NARDIN: E' per determinare la maggioranza!

MOLIGNONI: Già il regolamento precedente dice: « il segretario prende nota delle astensioni ».

Quindi questa frase sarà stata introdotta con uno scopo preciso, e penso che sia espressamente quello illustrato ora da Scotoni. Non so se Magnago forse ci può dire qualche cosa in proposito.

MAGNAGO: Faccio un esempio: sono presenti 30 consiglieri nell'aula, dei quali 14 votano a favore, 2 sono contrari e tutti gli altri si astengono. Che cosa succede?

SCOTONI: Niente, perchè 14 sì, 14 no...

MAGNAGO: Sono 30 presenti in aula!

SCOTONI: 14 sì?...

MAGNAGO: Sì: se trenta sono presenti, 14 sono favorevoli, 2 contrari e gli altri 14 sono astenuti, cosa avviene?

SCOTONI: Non si è raggiunta la maggioranza dei votanti!

MAGNAGO: Qui ci sono sempre state interpretazioni molto diverse. Ora questa questione bisogna sollevarla; perchè qui si dice, nel Suo emendamento, che bisogna tenere conto del numero delle astensioni. Qui è tutto il problema.

MOLIGNONI: Bisogna determinare la maggioranza!

MAGNAGO: La maggioranza dei presenti deve essere favorevole? Possiamo fare un caso: 30 presenti, 13 favorevoli e gli altri si astengono. Altro caso: 15 favorevoli, uno contrario e gli altri astenuti. Come si computano le astensioni? E' bene chiarire questo punto assai importante.

FORER: Mi sembra che non sia chiaro il concetto di astensione. L'astensione è una cosa diversa dalla scheda bianca. Quelli che si astengono non sono presenti. Purtroppo abbiamo già votato l'art. 89 e credo che il concetto di astensione sia interpretato male. Quella che non porta segno è scheda bianca; c'è differenza fra coloro che votano e coloro che si astengono. Non c'è nessuno che possa sapere chi ha depresso scheda bianca. Mi sembra che ci sia un contrasto. Direi che gli astenuti sono quelli che si astengono dal votare, mentre quelli che depongono la scheda bianca devono essere considerati come votanti.

ALBERTINI: L'astensione non deve avere peso in sede di votazione; di essa si deve tener conto solo quando evidentemente si chiede una votazione qualificata; se cioè vi è una qualificazione dei tre quarti, allora si devono computare le astensioni. Ma quando la maggioranza è semplice, il voto di astensione non può computarsi. Se siamo in 30, e 12 votano a favore di un emendamento, dieci si

astengono e tre sono contrari, il voto è favorevole, e le astensioni non possono andare a favore del voto contrario, perchè sarebbe una involuzione del concetto in sè. Solo quando vi fosse una maggioranza qualificata potremmo accettare l'emendamento, nel senso di dire che sui tre quarti dei presenti computiamo anche gli astenuti, ma non nel concetto espresso dai proponenti. Perciò, dati i chiarimenti, mi dichiaro contrario.

LORENZI: A me pareva fondata l'osservazione di Scotoni, perchè anche il Vice Presidente ricorderà che ci siamo trovati più volte perplessi proprio su questo caso, e cioè se sommare i sì con le astensioni oppure se tenerle distinte. E' vero che gli astenuti quasi sempre motivano la loro astensione e quindi esprimono anche un parere, cioè motivano la ragione per cui si astengono. Con tali precisazioni credo che il Consiglio abbia tutto da guadagnare. Adesso veda il Consiglio come intende precisare nel senso che i sì vadano sommati con le astensioni.

SCOTONI: I sì devono riflettere la maggioranza dei votanti, perchè un provvedimento vada bene.

LORENZI: E le astensioni dove le aggiunge?

SCOTONI: Fra i votanti.

ALBERTINI: Vuole la maggioranza qualificata Lei?

SCOTONI: Se non mi sbaglio, perchè il provvedimento possa essere approvato occorre che riscuota la maggioranza dei presenti, e gli astenuti credo che debbano essere compresi fra i presenti, perchè altrimenti potrebbe avvenire che il provvedimento sia votato con due sì ed un no; il che sarebbe palesemente in contrasto. Indubbiamente l'astenuto non vuole negare, ma neanche approvare; d'altronde si potrebbe anche dire: se non li consideriamo votanti e neanche presenti, allora viene a mancare il numero legale. Nel caso dei trenta abbiamo 12 voti favorevoli ed uno contrario, quindi 13 votanti; trenta hanno depresso la scheda, 14 hanno detto sì, uno ha detto no, 15 hanno depresso scheda bianca. Sono votanti costoro o no? Se non sono votanti non possono essere considerati fra i presenti e partecipanti alla votazione, ma allora mancherebbe il numero legale, perchè in effetti sarebbero stati 15 che hanno votato. O vengono computati fra i votanti o non vengono computati; sono 15 i votanti, il numero quindi è inferiore alla metà più 1, e il Consiglio non sarebbe legalmente costituito per deliberare.

LORENZI: Il Suo emendamento proponeva di sommarli fra i votanti?

SCOTONI: Comprendere gli astenuti fra i votanti.

PRESIDENTE: C'è un errore all'art. 89; non si dovrebbe tornarci sopra, ma noi abbiamo detto: «...l'astensione, imbussolando la scheda senza alcun segno». E' una parola impropria, perchè non ci si astiene dal votare, imbussolando la scheda. Quello che non alza le mani, nella votazione peralzata di mano, è un astenuto vero e proprio. E' un astenuto anche quello che dichiara di non votare, di non deporre la scheda, quando si tratta di votazione a scrutinio segreto. Colui che non mette la scheda è assente. E' un errore evidente.

SCOTONI: E' assente rispetto alla decisione, ma presente alla votazione.

DEFANT: L'emendamento proposto dal cons. Scotoni ed altri, tende evidentemente, pur avallando un arbitrio, a rendere più elastica la personalità del Consiglio, ma l'astensione ha un preciso significato, ha cioè lo stesso significato della mancata presenza in aula...

CONSIGLIERI: No, no!

DEFANT: Perchè colui che vuole dare la sua partecipazione al voto e nel contempo astenersi, pone, nel caso specifico, la scheda bianca; e quando uno consegna la scheda bianca manifesta la sua volontà di non partecipare, pur essendo fisicamente presente. E' estremamente pericoloso, pur riconoscendo la buona fede dei proponenti, concludere di conglobare coloro che si astengono dal voto, con gli altri. D'altra parte è evidente che, perchè il voto abbia efficacia giuridica, vi deve essere una maggioranza. Secondo l'esempio citato dal Vice Presidente, se in aula ci sono 30 consiglieri, 14 dei quali approvano un provvedimento, 1 vota contro, il resto si astiene, il provvedimento per me non potrebbe aver validità giuridica, perchè il criterio fondamentale della democrazia è il gioco di maggioranza e di minoranza. Questo è un principio indiscutibile. Nessun consesso legislativo può mettere in discussione tale principio. Il fatto dell'astensione è una manifestazione del tutto personale. Quando mi astengo, dico: non voglio partecipare all'atto di votazione; quando depongo la scheda bianca, dico: voglio partecipare alla votazione ma non voglio manifestare la mia opinione. Sono due manifestazioni diverse. Mutare il risultato, includendo fra i votanti coloro che si astengono e quelli che hanno depresso scheda bianca, significa intaccare il principio fondamentale della democrazia. Di questo passo dove va il gioco di maggioranza e di minoranza? Chi vota scheda bianca lo fa perchè su certi orientamenti e problemi non si è formato

un'idea precisa, e quindi la sua astensione è legittima e giustificata. Ma la validità giuridica del voto non può mutare, perchè in questo caso è sempre la minoranza che ha manifestato la sua volontà, e quindi tale volontà non può essere imposta alla generalità. Questo è il principio fondamentale della democrazia, ed esso deve essere da noi rigorosamente rispettato.

MOLIGNONI: A questo punto vorrei fare una domanda precisa. Il Consigliere, che è qui attraverso un preciso mandato, ha tre modi di esprimere la propria volontà: approvare con il sì, disapprovare con il no, e rispettivamente astenersi. Si è parlato del consigliere che, pur rimanendo in aula, si rifiuta di votare; è possibile questo? Il consigliere che è in aula deve esprimere la propria volontà in qualche modo.

DEFANT: No!

MOLIGNONI: E se no abbandona l'aula! Il Consigliere che è in aula deve dire sì o no, o esprimere le ragioni della astensione; deve fare qualche cosa. Non ritengo possibile e concepibile che un consigliere, presente in aula, si rifiuti di votare. Secondo me, dovrebbe abbandonare l'aula, e allora è giustificato il suo autentico rifiuto, altrimenti non lo capisco.

RAFFAELLI: Per rispondere alle osservazioni di Molignoni mi pare che va ricordato come la Presidenza generalmente considera voti validi quelli dei presenti, che, pur non avendo alzato la mano nella votazione, non la alzano neanche per dire che sono astenuti. Quindi è esatto che non partecipa alla votazione il consigliere che esce. Se tu rimani qui e non alzi la mano, il Presidente ti computa fra i voti favorevoli. E' giusto. Per l'altra questione, posta dal prof. Forer e da altri, circa il computo degli astenuti, vediamo un po' che cosa si fa nelle elezioni politiche. Si computano come non votanti solo coloro che, pur essendo iscritti al seggio elettorale, non si presentano al seggio. Gli altri, anche se non esprimono un parere nè positivo nè negativo, ma depongono la scheda bianca, vengono messi fra i votanti. Quindi mi pare che a tutti gli effetti deve essere considerato votante, presente agli effetti del computo della maggioranza, colui che dice «mi astengo» o colui che depone scheda bianca, soprattutto per la osservazione fatta in principio secondo cui, nell'ipotesi prospettata dal Vice Presidente, se si dovessero considerare non presenti e non votanti gli astenuti, moltissime volte si potrebbe incappare nell'annullamento della votazione, perchè non sarebbe presente il numero legale. Quindi mi pare che sia indispensabile computare, ai fini del numero legale, fra i votanti anche gli astenuti.

DEFANT: Il problema sollevato da Molignoni è più complesso di quello che non si creda. Non esiste l'obbligo giuridico del voto per i deputati e rispettivamente per i consiglieri regionali, che a tutti gli effetti possono essere messi sullo stesso piano; esiste solo un precetto morale, perchè vi sono casi particolari, in cui colui che ricopre il pubblico mandato — parlo dal punto di vista individuale, perchè la questione bisogna vederla dal punto di vista individuale, perchè è il diritto della persona che entra in gioco — può trovarsi in condizioni psicologiche tali, da inibirgli la espressione della sua volontà. Questo è un diritto sacrosanto, che io personalmente non lascierò violare da nessuno. In certi problemi, dove non posso dar torto alla maggioranza e non posso dar ragione alla minoranza, la mia posizione è quella di astenermi dal voto. La astensione si manifesta in modo chiaro e preciso, non partecipando alla operazione del voto. Colui che invece depone scheda bianca manifesta già embrionalmente la sua volontà. Egli dice: partecipo al voto, essendo fisicamente presente nell'aula, però non dò il mio parere; non manifesto la mia volontà. Allora l'astensione vuol dire: mi trasferisco idealmente sul corridoio e non partecipo a questo momento di attività consiliare. Questo il significato preciso dell'astensione; e non c'è obbligo per il consigliere di trasferirsi sul corridoio, perchè questo atto potrebbe essere interpretato come un atto ostile verso coloro che votano. L'astensione è una manifestazione pacifica della indecisione di un certo membro del consesso legislativo. Tremendo errore sarebbe creare una maggioranza, ove questa maggioranza non c'è, perchè accettiamo il principio fondamentale della nostra istituzione o lo ripudiamo; non si può accettare una volta il principio democratico ed un'altra volta ignorarlo. Il principio democratico esige e presuppone sempre il principio della maggioranza e minoranza. Quando la maggioranza non è chiara, allora la deliberazione del consesso non è giuridicamente fissata, e non può essere ritenuta tale. Credo che, sottoposto questo problema a qualunque costituzionalista, la risposta non può essere che questa, se si vuole rispettare il principio di maggioranza e minoranza. Si potrebbe risolvere la questione in modo più spiccio...

ALBERTINI: Allora Lei è favorevole all'emendamento?

SCOTONI: Credo che non abbia una grande importanza, perchè il successivo articolo 91 lo chiarisce. L'esempio prospettato dal Vice Presidente è già chiarito dal successivo art. 91. Nel caso siano presenti 30 consiglieri e 14 siano favorevoli, la

maggioranza non è raggiunta e la proposta è respinta.

ALBERTINI: Questo è il problema!

SCOTONI: Non computa fra i presenti gli astenuti? Allora risponde il secondo comma, che dice: «Può essere richiesta la verifica del numero legale da parte di un consigliere quando il Consiglio proceda a votazione per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale; nel caso di votazione a scrutinio segreto, la verifica del numero legale è data dal computo stesso dei voti». Ora se gli astenuti li avete computati fra i votanti avete il numero legale, però i 14 «si» non hanno la maggioranza; oppure non li considerate fra i votanti, ed allora manca il numero legale per la votazione, ed il provvedimento non può passare per tale motivo. E' chiaro che queste votazioni non possono essere prese che a questo fine.

PARIS: Mi pare così chiara la cosa, che si arriva alla conclusione sconsigliata che per cose semplici e chiare si discuta tanto, per non giungere all'accordo. Come si fa a non computare presenti coloro che si astengono? Infatti il Presidente chiede: chi vota a favore? Chi vota contro? Chi si astiene? Diversamente si arresterebbe tutto il lavoro del Consiglio! Noi minoranze ne avremmo un vantaggio, ma non ci pare di commettere questo male, che è un male... Mi pare che il consigliere, anche se si astiene dalla votazione, è pur sempre presente. Come si fa a farlo volatilizzare? Propongo che si passi ai voti e non si discuta più; è mezz'ora che si discute questo articolo!

ALBERTINI: E' giusto, però il discorso è valido per un altro argomento. Se effettivamente ogni deliberazione del Consiglio Regionale è valida solo se presa a maggioranza assoluta — maggioranza assoluta dei consiglieri che partecipano alla votazione, sia che venga espresso voto positivo, o negativo, oppure astenuto — vuol dire che quando non è raggiunta la metà più uno, quella votazione non è valida, cioè non viene espressa la maggioranza; mentre il ragionamento di prima era di ritenere valida la maggioranza anche se non è maggioranza assoluta, come nel caso dei 13 «si», 1 contrario, e 12 astenuti. In quel caso si è costituita una maggioranza, che non è assoluta, ma relativa. La maggioranza relativa può approvare una deliberazione del Consiglio o non la può approvare? Questo è il problema. Se invece accettiamo il concetto che solo la maggioranza assoluta delibera, che il Consiglio delibera solo a maggioranza assoluta, è evidente che quella deliberazione non è valida, perchè non ha raggiunto la metà più uno dei presenti e quella

dei votanti. Quando si costituisce una maggioranza non occorre che sia assoluta; in certi casi è prevista l'assoluta, ed in altri casi è prevista la maggioranza relativa, perchè gli astenuti non sono computati agli effetti della costituzione della maggioranza. Questo era da chiarire.

NARDIN: Abbiamo degli esempi: per la elezione del Presidente del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale ci vuole la maggioranza assoluta. «Il Presidente viene eletto con votazione a scrutinio segreto a maggioranza assoluta, computando anche le schede bianche». Se Lei guarda nei verbali della Camera e del Senato, il Presidente, nello stabilire la votazione, dice: «tanti presenti», oppure «la maggioranza qualificata».

ALBERTINI: E la relativa?

NARDIN: La relativa non conta. Su 30 presenti, se sono 14 sì, 3 no e gli altri astenuti l'oggetto non è approvato. E' così, è la prassi.

ALBERTINI: In Consiglio Regionale non occorre sempre la maggioranza assoluta.

DEFANT: L'on. Paris, un momento fa, ha confuso due situazioni diverse. E' vero che l'avviamento all'operazione del voto richiede un determinato numero di consiglieri; ma costoro possono, in sede di votazione, astenersi dal voto. Così stando le cose, l'avviamento al voto ed il risultato del voto stesso sono due cose diverse. Quindi se in quest'aula si trovano 30 consiglieri, le premesse per il voto ci sono. Ma se di questi 30, 19 si astengono ed 11 sono favorevoli, il voto per me non può essere efficiente giuridicamente. Dov'è questa maggioranza? A meno che non ci siano cause particolari, che qui non si trovano, l'astensione significa manifestazione di volontà di non partecipare alle operazioni di voto, e se questa manifestazione di volontà c'è, è registrata dalla Presidenza. Noi dobbiamo riferirci al principio di maggioranza e di minoranza, che è la base principale del regime democratico. Anche agli effetti pratici questo ha enorme valore, perchè il voto favorevole di un piccolo settore del Consiglio, con l'astensione di tutto il resto, può avere delle conseguenze di natura tecnica ed amministrativa di carattere negativo sul resto del paese, perchè la maggioranza effettiva era convinta in questo caso di non dover partecipare al voto, o perchè non preparata o perchè non convinta dell'orientamento dato. In questo caso quale è il risultato? La non efficienza giuridica della deliberazione del Consiglio. Su questo non vi può essere dubbio, altrimenti veniamo a sovvertire di volta in volta dei principi fondamentali.

GELPI: Devo far osservare che se gli astenuti sono computati fra i votanti, in pratica coloro che si astengono danno voto sfavorevole, perchè non permettono di raggiungere la maggioranza richiesta; e questo servirà alla minoranza in certi casi, quando la maggioranza sia esigua, per far pendere la bilancia, votando l'astensione, dall'altra parte.

BRUGGER: Credo che la spiegazione del cons. Albertini sia quella più esatta per quanto possa comprendere io, perchè dobbiamo distinguere fra maggioranza relativa e maggioranza assoluta e maggioranza qualificata, cioè dei 3/4. Se all'art. 91 passiamo il testo così come è proposto, cioè che ogni deliberazione del Consiglio deve passare a maggioranza assoluta, ha completamente ragione il cons. Defant. I consiglieri presenti in aula, i quali si astengono dalla votazione, contribuiscono alla presenza del numero legale, entro il quale noi dobbiamo passare alla votazione. Se gli astenuti uscissero dall'aula, la votazione non sarebbe valida per mancanza del numero legale. Se però, in votazione segreta, abbiamo 30 votanti, dei quali 8 astenuti, e il resto ripartito fra sì e no, la votazione è legale. Ma se ci fossero 14 sì e 2 no, e gli astenuti non avessero depresso la scheda nell'urna, la votazione sarebbe mancata perchè non c'è numero legale. Invece per alzata di mano: sono presenti 30, 14 alzano la mano e gli altri si astengono: il numero legale c'è. Se prescriviamo la maggioranza assoluta, la nostra deliberazione, per essere valida, deve ottenere la maggioranza assoluta dei presenti. Perciò nelle nostre deliberazioni dobbiamo distinguere e fissare i casi in cui è richiesta la maggioranza relativa, la maggioranza assoluta o quella qualificata.

NARDIN: Mettiamolo!

PARIS: Prima di tutto si deve distinguere fra la maggioranza sul totale dei consiglieri e la maggioranza dei presenti. Lasciamo via la maggioranza qualificata, che è ben determinata dalle norme d'attuazione, dal regolamento, ed è tassativa per determinati casi. Ora si discute sulla maggioranza dei presenti; perchè il Consiglio sia validamente costituito ci vuole la maggioranza più uno. Praticamente devono essere presenti 25 consiglieri, perchè tale numero rappresenta la metà più uno dei membri del Consiglio. Ora su questi 25 presenti, naturalmente in quanto si voti, basta avere il numero di 13, per me, ma naturalmente fra i votanti si devono calcolare anche gli astenuti, perchè viene a mancare il numero legale se su 25 uno si astiene e non si calcola votante. Se la votazione avviene per alzata di mano e nessuno chiede la verifica del numero legale, la cosa va avanti ugualmente; però se la votazione avviene per scrutinio segreto il Pre-

sidente dovrebbe dire: non c'è il numero legale, se esclude quell'unico consigliere che si astiene. Perciò bisogna calcolare presente anche l'astenuto, che, come ho detto prima, in un certo senso conta. Egli non vota a favore nè contro, ma se si esclude dal numero si viene a paralizzare molte volte il lavoro del Consiglio.

DEFANT: E' così, è la realtà questa.

PARIS: Pensate bene a quello che fate! Il dott. Brugger parlava della maggioranza relativa; la maggioranza relativa è di 13 su 25. Quella è la maggioranza relativa.

ALBERTINI: No, è assoluta: metà più uno!

PARIS: La maggioranza relativa è calcolata sul totale, sui presenti.

ALBERTINI: Sui votanti, metà più uno dei votanti!

PARIS: Ma incappate nell'altro scoglio dell'assemblea che non è più validamente costituita. Del resto alla Camera il Presidente ad ogni votazione, non quelle per alzata di mano, ma a scrutinio segreto, enuncia quell'è la maggioranza che si deve raggiungere. Voi chiederete: e se si astengono? La astensione non c'è mai su fatti importanti, perchè là ognuno assume la propria posizione. Albertini dice: dobbiamo calcolarli a favore. Non mi pare che si possa dire di calcolarli a favore, come non si possono nemmeno calcolare contro.

ALBERTINI: Non ho detto questo!

PARIS: Se non tenete presenti e se non calcolate votanti coloro che si astengono, molte volte il Presidente sarà costretto a rinviare la seduta perchè l'assemblea non è validamente costituita; e ciò non mi pare una cosa troppo edificante.

MENAPACE: La tesi sostenuta dall'on. Paris è perfettamente corrispondente alle consuetudini di tutte le istituzioni. Un consigliere, mi pare il dott. Scotoni, ricordava quel che avviene nella Camera Inglese, dove chi si astiene — non chi vota scheda bianca — per apparire anche fisicamente distaccato, si ritira in un certo settore che non è considerato Camera.

PARIS: A Montecitorio escono dall'aula.

MENAPACE: Quindi l'astenuto non è compreso nel computo quando il Presidente annuncia il numero legale. Chi si astiene può rendere impossibile la deliberazione; quindi è indispensabile tenerne conto come di una specie di pregiudiziale assoluta, senza di che non è possibile fare alcun computo o andare incontro ad una decisione, che,

quando fosse presa, risulterebbe illegale. Mi pare che la distinzione deve essere fatta in modo tassativo e preciso.

NARDIN: Se noi prendiamo una deliberazione del genere, cioè di inserire la questione della maggioranza relativa, domani il Commissario del Governo può respingere un provvedimento del Consiglio, perchè oggi andiamo contro ogni logica. Credo che quello che è in atto da tanto tempo, circa la maggioranza assoluta dei presenti computando le astensioni sia un principio da rispettarsi; altrimenti c'è il pericolo che, preso un provvedimento a maggioranza relativa, il Commissario del Governo lo respinga.

PRESIDENTE: Mi pare che l'argomento è esauritissimo.

ALBERTINI: Si può chiedere il rinvio?

PRESIDENTE: Si può. L'emendamento dice: « I segretari prendono nota delle astensioni, al fine di tenerne conto nel computo dei partecipanti alla votazione ». Questo è l'emendamento aggiuntivo che pongo in votazione: l'emendamento è respinto. Pongo in votazione l'articolo come risulta dalla dizione della Commissione: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Art. 91. E' posto ai voti l'art. 91: unanimità.

Art. 92. E' posto ai voti l'art. 92: unanimità.

DELLA INIZIATIVA DELLE LEGGI E DELLA FUNZIONE ISPETTIVA E POLITICA

Art. 93. E' posto ai voti l'art. 93: unanimità.

Art. 94. Emendamenti Raffaelli e Scotoni: I comma, II riga, dopo la parola « sono » inserire « contrassegnati con un numero d'ordine progressivo ».

Ultimo comma, III riga: sostituire « decide » con « può decidere ».

Aggiungere alla fine « o sottoporre la richiesta al voto del Consiglio, convocato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto ».

Pongo in votazione i singoli emendamenti uno per uno.

Primo emendamento, 1° comma, 2° riga, inserire « contrassegnati con un numero d'ordine progressivo »; questo non fa che consacrare una prassi che c'è già: unanimità.

Ultimo comma, 3° riga, sostituire « decide » con « può decidere »: questo è collegato con l'aggiunta « o sottoporre la richiesta al voto del Consiglio, convocato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto ».

MAGNAGO: Il Presidente decide quando ha sentito i capigruppo. Io ritengo esagerata la convocazione del Consiglio per tale decisione; è sufficiente che siano consultati i capigruppo.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento: respinto.

Pongo in votazione l'art. 94 con l'emendamento accettato al 1° comma: unanimità.

Art. 95. E' posto ai voti l'art. 95: unanimità.

Art. 96. E' posto ai voti l'art. 96: unanimità.

DEFANT: Le propongo, signor Presidente, il solito emendamento dell'ora...

PRESIDENTE: Ci sono due, tre articoli di nuova formulazione.

Art. 96 bis di Raffaelli e Scotoni: « Presso gli Uffici della Presidenza del Consiglio è tenuta, a disposizione dei Consiglieri, una raccolta completa ed aggiornata delle delibere assunte dalla Giunta Regionale ».

MAGNAGO: Ritengo inutile la richiesta, perchè le delibere della Giunta possono sempre consultarsi presso gli uffici della Giunta.

SCOTONI: C'è!

NARDIN: Che difficoltà c'è che sia a Trento e a Bolzano?

MAGNAGO: Ora si chiede anche per l'ufficio della Presidenza del Consiglio. Questo per me può aver valore, quando il Consiglio è a Bolzano; mentre durante la permanenza del Consiglio a Trento, non è indispensabile avere una raccolta delle delibere di Giunta anche presso la Segreteria del Consiglio, perchè a Trento risiede in permanenza la Giunta. Sarei d'accordo invece che tale raccolta fosse a Bolzano, per dare ai consiglieri di lassù la possibilità di prenderne visione.

RAFFAELLI: ... « e presso gli uffici della Presidenza a Bolzano ».

DALVIT: E' una questione di principio.

MAGNAGO: Qui a Trento c'è comunque, ma a Bolzano non c'è; questa è la questione.

ERCKERT: Qui si propone di istituire una raccolta delle delibere della Giunta regionale, ma questo non mi sembra giusto, perchè ogni consigliere può rivolgersi per tale richiesta alla Giunta. Tale proposta viene a creare dei doppioni inutili, e per questo mi dichiaro contrario.

SCOTONI: E' una comodità che si propone, che del resto non comporta un grande lavoro. Seguen-

do la proposta di Erckert si potrebbe dire che presso la biblioteca del Consiglio è inutile tenere la raccolta delle leggi, perchè basta andare alla biblioteca comunale a prenderle; d'altra parte la vicinanza del Consiglio alla Giunta non può giustificare la mancanza presso il primo di tali delibere. Mi pare che tale obiezione non ha molto valore. E' una questione di comodità. Tante volte si potrebbero evitare interrogazioni ed interpellanze o qualche cosa del genere, avendo a disposizione le delibere assunte dalla Giunta Regionale.

NARDIN: Sono d'accordo con quanto dice Magnago, che cioè a Bolzano ci sia tale raccolta, perchè a noi piace la vita comoda, e non ci sentiamo di venire a Trento per prendere visione di una delibera di Giunta. Per voi trentini è semplice: ammesso che non ci sia la raccolta presso la Presidenza del Consiglio, vi recate presso la Presidenza della Giunta ed avete ogni cosa in breve tempo. Ma noi di Bolzano? Questo è il problema. Si dice: basta prendere il treno e venire a Trento; ma è sempre questione di vita comoda... E' giusto perciò che a Bolzano ci sia una raccolta di tali delibere.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo di nuova formulazione testè letto: 11 favorevoli, maggioranza contraria. L'articolo è respinto.

A firma Raffaelli e Scotoni sono proposti i seguenti articoli:

Titolo III, Capo II bis

Art. 96 bis: « Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio Regionale per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità ».

Art. 96 ter: « Per le petizioni vale quanto previsto per le proposte e i disegni di legge ».

Art. 96 quater: « Le Commissioni permanenti hanno facoltà di accertare preliminarmente l'autenticità delle petizioni, salvo che esse siano state presentate anche con la firma di un Consigliere regionale ».

MAGNAGO: Prendo la parola su tutti tre, perchè accettare un emendamento significa accettare anche gli altri. Ieri, quando si trattò di inserire al già deliberato articolo una aggiunta, con la quale si diceva che il Presidente del Consiglio all'inizio della seduta legge le lettere pervenute e si diceva di aggiungere « e le petizioni », ero d'accordo ed ho votato perchè venga inserito « il riassunto delle petizioni pervenute ». Ero d'accordo per questo, ma non per andare oltre. Se avessi saputo che poi sarebbe venuto tutto questo seguito forse non sarei stato d'accordo. Comunque ciò non compromette.

La petizione che arriva può essere riassunta e comunicata al Consiglio. Per me la petizione è una lettera in cui si chiede qualche cosa, e può benissimo arrivare alla Presidenza del Consiglio ed è anche bene che i consiglieri ne siano informati. Perciò non nuoce che il Presidente del Consiglio, all'inizio della seduta, comunichi un riassunto, come abbiamo detto ieri — perchè non possiamo leggere decine di pagine — di tutto quanto è oggetto di questa petizione. Il Presidente del Consiglio poi la darà all'Assessorato competente per l'ulteriore trattazione. Ma che poi queste petizioni abbiano valore quasi come una proposta di legge e che debbano andare alle commissioni e seguire la procedura riservata ai provvedimenti legislativi non mi pare necessario. Se tale procedura è prevista per le petizioni presentate alla Camera, dobbiamo tener presente che essa può decidere di tutti gli argomenti della vita nazionale, mentre noi non abbiamo che da decidere sulle materie previste dallo Statuto. Perciò non ritengo di allargare qui il lavoro del Consiglio Regionale, facendo accogliere l'istituto della petizione, come esiste alla Camera, perchè comporterebbe anche un notevole onere per le commissioni legislative. Per le singole questioni che potessero sorgere i cittadini potranno rivolgersi ai vari Assessorati o agli uffici competenti, senza rivolgersi direttamente al Consiglio Regionale. Se mi fa male la scarpa vado dal calzolaio... Può darsi che a qualcuno interessi di rivolgersi al Consiglio Regionale, perchè a questa petizione venga data una certa pubblicità; in questo caso verrà comunicata al Consiglio, il quale investirà un determinato ufficio dell'ulteriore svolgimento. D'altra parte rimane sempre l'iniziativa delle leggi popolari. Un consigliere può sempre aiutare dei cittadini, che hanno interesse a che qualche provvedimento venga preso dalla Regione, se si tratta di provvedimenti legislativi; ed allora siamo già nell'iniziativa della legislazione del popolo. Se uno ha interesse che qualche provvedimento venga preso dalla Giunta, c'è sempre la possibilità dell'interrogazione e della interpellanza, con cui si rende attenta la Giunta su un determinato problema. Accogliendo la discussione delle petizioni noi daremmo un compito al Consiglio che non ha e verremmo molte volte ad occuparci di cose ben misere o anche superflue. Per questo non sono d'accordo di aderire alla trattazione delle petizioni come previsto qui.

NARDIN: Voglio fare una domanda al dott. Magnago: se viene presentata una petizione su un problema che riguarda la Regione, il Consiglio regionale la può discutere?

MAGNAGO: Può discutere.

NARDIN: Allora non conviene che la petizione venga trasmessa alla Commissione competente, perchè la esaminino? E' una domanda; non converrebbe?

MAGNAGO: Se si tratta di argomenti di competenza del Consiglio, ci sarà il cons. « X » che farà propria la petizione e presenterà un progetto di legge.

NARDIN: Perchè non dovrebbe mandarla alla commissione?

MAGNAGO: Che poi andrà alla commissione; la legge si presenta alla commissione, la petizione non va alla commissione.

NARDIN: Ho avuto un chiarimento; grazie!

SCOTONI: L'istituto della petizione non è un istituto nuovo, che si introduce oggi di contrabbando nel Regolamento di questo Consiglio Regionale. A parte il fatto che tutte le assemblee legislative di questo mondo prevedono questo istituto, l'art. 50 della Costituzione dice che tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità. Il dr. Magnago dice che noi abbiamo però una competenza limitata, e si potrebbero proporre delle cose che esorbitano dalla nostra competenza. Non presumo che altri non conoscano queste cose. Devo presumere che i cittadini conoscano le leggi, e chi propone qualche cosa, per esempio riguardo al trattamento di quiescenza delle guardie di finanza, non lo farà certo al Consiglio Regionale... Non devo pensare che la gente faccia delle proposte sciocche, ma delle proposte sensate. Così nessuno ci presenterà una petizione per farci sapere che ha... le scarpe piccole, perchè è detto chiaramente che le petizioni sono dirette a provocare proposte legislative o per prospettare comuni necessità; il male provocato da una scarpa non è cosa che ci riguarda. La cosa è molto diversa. L'istituto della petizione era previsto già nel primo regolamento provvisorio, e poi è stato dimenticato. Penso che se il cittadino può rivolgersi al Senato ed alla Camera ed anche al Presidente della Repubblica, può rivolgersi anche a noi.

ALBERTINI: Lo può!

SCOTONI: Lo può, ma senza avere la certezza che l'organo, al quale si rivolge, darà corso alla sua istanza; tale organo — Consiglio Regionale — avrà solo un riassunto della sua petizione. La pura notizia, data attraverso il riassunto, non è sufficiente; non sareste contrari, se fosse la stessa cosa. Se Lei dice: fin qui arrivo e più in là no, vuol dire che c'è qualche cosa di più o meno di quello che Lei ha detto. Non lo volete fare? Lo stesso!

BERLANDA: Vorrei dire il motivo per cui voto contro questo e altri emendamenti: è proprio per una ragione di prestigio verso i signori consiglieri, soprattutto della minoranza. Non vorrei togliere loro la possibilità dell'agganciamento con la base, cioè con i loro elettori, i quali possono così mantenere stretti contatti con i consiglieri da loro eletti. (Risa).

SCOTONI: E' vero che il consigliere può far propria la petizione, però con ciò si obbliga il cittadino a dare un certo carattere politico alla sua richiesta. I cittadini di Almazzago domandano la ricostituzione del loro comune: perchè devono chiedere l'ausilio di uno che sanno avere un certo orientamento ed una certa ideologia? Lasciamo che si rivolgano ad un consesso, che, in base alla legge, è competente ad esaminare la proposta, in maniera che sia tolto ogni accenno politico alla loro richiesta, mentre invece se è firmata dal consigliere assume già un certo aspetto politico.

MENAPACE: Osservo che la petizione non può essere fatta propria da un consigliere, e, quand'anche fosse fatta propria, diventa un altro atto. Resta sempre viva la petizione come tale, che ha una sua natura particolare in tutte le istituzioni; mentre se un consigliere volesse farla propria diventa già un'altra richiesta, che sarà un progetto di legge, una interrogazione, una interpellanza. Ma in questo caso la cosa cambia.

DEFANT: Menapace mi ha preceduto, almeno in parte. In regime democratico la fonte del potere, sia pure teorica, se non sempre pratica, è costituita dai cittadini. Quindi la petizione è un atto che manifesta la volontà di un cittadino. L'osservazione fatta da Scotoni sulla interferenza ideologica più che politica, — per me la politica è in ogni atto di amministrazione — è fondatissima, anzi può costituire un motivo di repulsione da parte di un certo organo. Ora è evidente che per dimostrare una necessità non occorre appartenere nè a questo nè a quel partito, nè a questa nè a quella ideologia politica. L'ente pubblico, la Regione è stata creata per evitare la diretta comunicazione della periferia con il centro. Io credo che la proposta Scotoni sia sensata, sia perchè valorizza questa fonte di potere, che è il cittadino, il popolo, sia perchè priva di ogni contenuto ideologico la manifestazione. Perchè potrebbe darsi che la collettività di un comune prevalentemente orientata verso sinistra, che non vuole servirsi dei propri rappresentanti per non dare adito a recriminazioni di ordine ideologico, si appelli direttamente alla Giunta per manifestare i suoi bisogni. Credo che

questo sia un diritto fondamentale, da non porsi nemmeno in discussione.

SCOTONI: Allora cadono i successivi.

MAGNAGO: E' là che non sono d'accordo, sui successivi.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 96 bis: maggioranza contraria. L'articolo nuovo è respinto, quindi cadono anche i successivi.

MAGNAGO: Ho votato contro questo articolo, perchè i cittadini hanno sempre la possibilità di comunicare direttamente con i consiglieri.

SCOTONI: Grazie!

MAGNAGO: E' inutile affermarla, è il successivo che non va!

PRESIDENTE: Ritirate gli altri due?

SCOTONI: Sì.

PRESIDENTE: La seduta è sospesa e riprende alle ore 15.

(Ore 12.45).

Ore 15.20.

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Art. 97. C'è un emendamento, a firma Raffaelli e Scotoni, che dice di aggiungere alla fine: « o, in sua assenza, dal successivo ».

Pongo in votazione l'emendamento: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 97 emendato: unanimità.

Art. 98. E' posto ai voti l'art. 98: unanimità.

Art. 99. E' posto ai voti l'art. 99: unanimità.

Art. 100. E' posto ai voti l'art. 100: unanimità.

Art. 101. C'è un emendamento e la proposta di un articolo 101 bis. L'emendamento, a firma Raffaelli e Scotoni, dice: Primo comma, seconda riga, sostituire « si dichiarare » con « l'interrogato dichiarare ». E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

E' posto ai voti l'art. 101: unanimità.

C'è un articolo 101 bis di nuova formulazione a firma Nardin, Scotoni e Raffaelli, del seguente tenore: « Sulla richiesta del Consigliere che ad una sua interrogazione sia riconosciuto carattere d'urgenza, giudica il Presidente, il quale può disporre la discussione immediata ».

GELPI: Sono contrario per una ragione logica: parliamo dell'interrogazione, e l'interrogazione richiede la risposta dell'Assessore o di un interrogato, e non una discussione. E' necessaria una di-

stinzione logica fra interrogazione e interpellanza, e la distinzione sta proprio in questo.

NARDIN: Io non faccio distinzioni logiche, ma siccome faccio una interrogazione su di un problema urgente e gravissimo — speriamo che non ce ne sia bisogno, ma può darsi, il Presidente può tutto, anche portarci qui la gendarmeria quando noi non la vogliamo — quindi può, considerando questo grave ed urgente problema, chiedere che nella stessa seduta la Giunta risponda. Questo in casi straordinari. Se la Giunta chiedesse il rinvio, risponderà la prossima seduta; ma se il Presidente effettivamente ritenesse necessaria subito una risposta ad un'interrogazione su un problema urgentissimo e straordinario, egli dovrebbe avere il diritto di provocare subito tale risposta.

GELPI: Non aprire una discussione!

NARDIN: Questo è lo scopo del nuovo articolo.

MAGNAGO: E' detto in altra parte del regolamento che l'interrogato può rispondere subito o chiedere di differire la risposta. Ora è inutile che il Presidente del Consiglio chieda all'Assessore di rispondere subito, se quello non è in grado di rispondere. Quindi è inutile la richiesta di una risposta immediata, quando è dubbio di poter avere tale risposta subito.

NARDIN: Anche alla Camera è così; in qualche caso il Presidente può dire al Ministro, al Governo di rispondere subito.

MAGNAGO: Ed il Ministro può dire: sono spiacente ma non posso rispondere perchè mi mancano le informazioni.

NARDIN: Se proprio è impossibile, *amen!* Non risponderà.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'art. 101 bis come proposto: 4 favorevoli, maggioranza contraria. L'articolo è respinto.

Art. 102. Emendamento Raffaelli e Scotoni: aggiungere alla fine dell'articolo le parole « o in mozione ».

GELPI: Siamo sempre fuori della logica. L'interrogazione non è che la richiesta di informazioni; l'interpellanza è una richiesta di informazioni con eventuale discussione; la mozione chiede un provvedimento qualsiasi, che muti una situazione di fatto. Non si può accettare. La mozione praticamente chiede qualche provvedimento, che muti una situazione di fatto. E' sempre per stare nella logica delle cose.

PARIS: L'interpellanza dovrebbe riguardare

un fatto di una certa gravità e investe la responsabilità di un membro del Governo e quindi dovrebbe allargare la discussione a tutti i consiglieri che desiderano prendere la parola. La mozione può contenere un atto di sfiducia, e in tale caso non verso un Assessore singolo, ma verso tutta la Giunta. Ora, mi pare che l'interpellanza se ha, come è configurata, una ragione d'essere, è proprio perchè è consentita la sua trasformazione in mozione. Praticamente al Consiglio viene tolta la facoltà di poter discutere sull'operato di un singolo membro della Giunta, senza coinvolgere la responsabilità di tutta quanta la Giunta stessa. Perchè non c'è nessuna distinzione fra interrogazione e interpellanza.

PRESIDENTE: C'è la distinzione! Infatti successivamente si dice: « L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente del Consiglio ed ai membri della Giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro condotta ».

PARIS: E non posso farlo con una interrogazione?

MAGNAGO: No!

PARIS: Allora leggiamo la definizione dell'interrogazione: « L'interrogazione consiste nella semplice domanda, per sapere: se un fatto sia vero; se alcuna informazione sia pervenuta alla Presidenza del Consiglio o alla Giunta o se sia esatta; se la Presidenza del Consiglio o la Giunta intendano comunicare al Consiglio determinati documenti o abbiano preso o intendano prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati; o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della pubblica amministrazione ».

Non è la stessa cosa detta in altre parole? Quando si chiede cosa intendete fare o che decisione vogliate prendere, mi pare che se non è zuppa è pan bagnato!

MAGNAGO: Legga che cosa è l'interpellanza!

PARIS: Ditemi voi dove sta la differenza! Non riesco sinceramente a comprendere la differenza fra l'interrogazione e l'interpellanza, e domando quanti sono che ravvisano tale differenza... Ecco perchè, secondo me, è falsata la natura dell'interpellanza, perchè una interpellanza dovrebbe concludersi con un voto sull'operato dell'Assessore, e allora ha ragione di essere.

MAGNAGO: Tutto sta qui: si chiede che se uno non è soddisfatto dopo l'interrogazione, possa trasformarla non solo in interpellanza ma anche in mozione; mentre noi prevediamo che solo l'interpellanza può essere trasformata in mozione. Allora si dice: se l'interpellanza si può trasformare in

mozione, si può trasformare in mozione anche l'interrogazione, perchè sono la stessa cosa. Ma così non è. La distinzione non c'è solo nel nostro regolamento, ma anche in quelli della Camera e del Senato. L'interrogazione è una domanda intesa a sapere se sia vero un fatto o meno, e a conoscere quale condotta la Giunta intenda mantenere di fronte ad un preciso problema. Questa è l'interrogazione. Con l'interpellanza invece si chiede di conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta della Giunta in merito ad un determinato problema che è già noto e accertato, e di cui non si domanda se sia vero o meno. E' una cosa diversa! Se uno non è soddisfatto della risposta che la Giunta dà alla sua interpellanza, la trasforma in mozione affinché il Consiglio, attraverso una mozione, che può essere di sfiducia, si occupi dettagliatamente di un determinato problema. C'è una differenza. Concludendo, se Lei fa un'interpellanza vera e propria ai sensi del Regolamento, sarà trattata come interpellanza; ma se l'interpellanza consiste nella semplice domanda, allora il Presidente la chiamerà interrogazione, e in tal caso verrà meno la possibilità di trasformarla in mozione.

GELPI: Se permettete leggo in merito l'opinione di Pallieri, costituzionalista di chiara fama (legge).

MAGNAGO: Nell'interpellanza non c'è discussione.

SCOTONI: Mi sembra che si possa ravvisare un'altra differenza fra l'interpellanza e la interrogazione. L'interrogazione, così almeno com'è configurata nel regolamento della Camera, dal quale credo sia stata desunta questa parte del nostro regolamento, è semplicemente una domanda senza motivazione. Il deputato « x » o « y » chiede di poter fare un'interrogazione ad un ministro, e, quando gli viene concesso, domanda; domanda qualche cosa di meno esteso di quanto è stato previsto al nostro articolo 98. Quindi in sostanza si potrebbe rispondere con un « sì » o con un « no ». Invece l'interpellanza implica un giudizio politico-amministrativo su un determinato argomento, con riguardo ai motivi, agli intendimenti, al programma ecc. Per questo mi sembra che, così com'è fatto l'art. 98, si dovrebbe poter ammettere il passaggio immediato alla mozione, per promuovere una discussione. Se sono due cose diverse, come si fa a trasformarle? Si fa una cosa nuova; mentre invece se si riduce l'interrogazione alla pura e semplice domanda, allora la cosa può avere un nesso, nel senso che avendo chiesto una risposta ad un determinato quesito su un argomento, da questo allora può nascere una successiva domanda, che si rife-

risce alle intenzioni, all'opinione, agli intendimenti, e via discutendo.

MAGNAGO: Il regolamento del Senato non prevede alcuna discussione dopo lo svolgimento dell'interpellanza, e neanche il regolamento della Camera dei Deputati, che invece dice: « Dopo le dichiarazioni del Governo, se l'interpellante non è soddisfatto può presentare al Senato una mozione di cui il Presidente dà lettura ». Ma non è prevista nessuna discussione nello svolgimento dell'interpellanza; è prevista la risposta e la dichiarazione se è soddisfatto o meno.

NARDIN: Può richiedere il proponente lo svolgimento di un'interpellanza?

MAGNAGO: Bisogna precisare. Anche l'interpellanza deve essere svolta, ma lo svolgimento dell'interpellanza significa che essa viene letta, illustrata dall'interpellante; quindi all'interpellanza si dà risposta, e, secondo la risposta l'interpellante dichiara se è soddisfatto o meno. Questo è lo svolgimento, ma non c'è discussione; è la stessa procedura dell'interrogazione.

NARDIN: No, è meno dell'interrogazione!

BERLANDA: Domandavo alla Presidenza o a chi ha elaborato il testo, un semplice chiarimento. Credo che la risposta sia « mi dichiaro soddisfatto » o « non mi dichiaro soddisfatto ». La prima frase dell'art. 102 dice: « il tempo concesso all'interrogante è di 5 minuti ». Ora, io penso che per fare tale dichiarazione non occorran proprio cinque minuti di tempo...

PRESIDENTE: Nella mente degli estensori i 5 minuti si riferiscono proprio al tempo concesso all'interpellante per dire se è soddisfatto o non soddisfatto; quindi l'interpellante non si limita a dire sì o no, ma dice anche il motivo. Se qualcuno vuole modificare la dichiarazione « sono o non sono soddisfatto », deve presentare un emendamento.

MAGNAGO: 5 minuti abbiamo stabilito perchè uno possa dire non solo se è soddisfatto o non è soddisfatto, ma anche spiegare le cause di tale insoddisfazione. Questo il criterio che ci ha guidati.

PRESIDENTE: Riassumendo: le discussioni si riferiscono all'ultimo comma, dove dice « L'interrogante non soddisfatto potrà trasformare la sua interrogazione in interpellanza ». C'è chi dice che una cosa non può essere trasformata in un'altra che non è parente, e così sarebbe la interrogazione con l'interpellanza. L'emendamento dice « ...può trasformarla in interpellanza o in mozione ».

MAGNAGO: Qui dice « l'interrogante non soddisfatto può trasformare l'interrogazione in interpellanza ». Si dice: ma l'interpellanza avrà lo stesso oggetto; ora questo non si può. Io penso che si può perchè l'interrogazione è una semplice domanda, alla quale è data risposta. Ora, se la risposta non mi soddisfa, formulo una interpellanza, con la quale chiedo quale condotta seguirà la Giunta di fronte al tal problema. Così, con l'istituto dell'interpellanza, l'interrogante può trattare di nuovo lo stesso problema, solo che chiede qualche cosa di più. Di fronte ad una replica, la Giunta è costretta a dare una risposta, che va al di là di quella risposta che ha avuto in base alla semplice interrogazione e su questo argomento può avere una risposta precisa, specialmente sulla condotta che la Giunta intende tenere verso un dato problema. Perciò ritengo di lasciare il testo come già formulato.

PARIS: Vorrei chiedere al Vice Presidente se una interrogazione trasformata in interpellanza debba essere accettata dal Presidente, o se il Presidente possa esprimere il giudizio che l'oggetto della interpellanza non è conforme a quanto dispone il Regolamento e quindi respingerla...

MAGNAGO: No.

PARIS: Allora sono d'accordo, perchè altrimenti non vedo alcuna ragione di tale trasformazione.

PRESIDENTE: Certo che se Lei, vista respinta l'interrogazione, ci scrive sopra *interpellanza*, io non posso far altro che respingerla; se invece la Sua interrogazione è stata effettivamente trasformata in interpellanza e riveste il carattere dell'interpellanza, è ovvio che il Presidente la deve considerare interpellanza e come tale trattarla. Bisogna che dalla semplice notizia che chiede, assuma un aspetto di critica: — Come voi intendete eseguire questo, di cui mi avete dato notizia? — Bisogna insomma che ci siano gli estremi dell'interpellanza.

MAGNAGO: Faccio un esempio. Lei fa un'interrogazione: è vero che il giorno « x » è straripato il torrente tale? E' vero che...

PARIS: La Giunta non ha provveduto in tempo?

MAGNAGO: ...la Giunta, avendo appreso la notizia otto giorni dopo, non ha potuto provvedere? La risposta può dire: — Purtroppo, abbiamo appreso la notizia in ritardo, però abbiamo ritenuto di non far niente perchè ci sembrava che la cosa fosse di competenza del Genio Civile o dell'Ufficio forestale. — Lei non è soddisfatto e trasforma l'interroga-

zione in interpellanza, e dice: — Chiedo di fare una domanda circa i motivi e gli intendimenti della condotta della Giunta. — Lei vuole sapere se è vero che la Giunta, di fronte a questo grave problema, non abbia previsto nulla, ed abbia solo fatto questo e quest'altro, mentre occorreva prendere dei provvedimenti. Allora Lei, dopo aver sentito la risposta chiede di più e può fare indirettamente anche una critica alla condotta che ha avuto la Giunta di fronte a questo problema, oggetto dell'interrogazione. In questo caso si trasforma il testo e non l'argomento, ma l'oggetto diventa diverso, perchè Lei domanda di più. Allora il Presidente la deve accettare, mentre se Lei sull'interrogazione scrive solo *interpellanza*, la cosa non cambia, e il Presidente la respingerà. Se il Presidente non capisce, chiederà a Lei di illustrare la interrogazione, altrimenti non c'è bisogno.

NARDIN: Sarebbe opportuno che ciò fosse codificato.

DEFANT: Sento con perplessità la richiesta di Nardin. E' implicito che qualsiasi interrogazione ed interpellanza possa essere preceduta senza limiti da una dichiarazione illustrativa. Il limite interviene qualora sia stata data da risposta all'interrogazione o all'interpellanza; allora subentra il limite di 5 minuti, che in pratica possono diventare anche 10. Ciò è evidente, anche se non è dichiarato nel regolamento. Perchè, anche se pongo una sola domanda, io voglio spiegare il motivo per cui l'ho rivolta all'Assessore. La pratica insegna che l'illustrazione c'è sempre stata; più grave l'argomento e più lunga l'illustrazione. Nessuno ha mai messo in dubbio il diritto del consigliere di far precedere la risposta dell'esecutivo dall'illustrazione. Quindi vorrei che il Presidente, almeno intenzionalmente, di questo fatto desse atto al Consiglio.

PRESIDENTE: E' ovvio, è sempre avvenuto nella prassi del Consiglio Regionale che chi presenta interrogazioni e interpellanze le illustra, sia pure brevemente; d'altra parte è una necessità. E questo resta stabilito, detto o non detto. A questo punto poniamo in votazione l'emendamento che dice « trasformare in interpellanza o in mozione »; si vota cioè « o in mozione ». Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: maggioranza contraria, l'emendamento è respinto.

Pongo in votazione l'art. 102 così come è nella sua stesura originale: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Art. 103. E' posto ai voti l'art. 103: unanimità.

Art. 104. E' posto ai voti l'art. 104: unanimità.

Art. 105. E' posto ai voti l'art. 105: unanimità.

Art. 106. E' posto ai voti l'art. 106: unanimità.

Art. 107. Ci sono due emendamenti, a firma Raffaelli e Scotoni, uno soppressivo e uno aggiuntivo. Ultimo comma, sopprimere le parole « concernenti lo stesso argomento », sostituendole con « che si propongono un identico scopo con analoga motivazione ». E' messo ai voti questo emendamento: accolto a maggioranza.

Altro emendamento aggiuntivo: « Il Consiglio Regionale, sentito il Presidente della Giunta o l'Assessore competente e il proponente decide con votazione per alzata di mano se la mozione debba essere discussa immediatamente o rinviata alla prossima seduta del Consiglio ».

MAGNAGO: Non vedo perchè per le mozioni si devano usare dei riguardi, diciamo, così diversi che per altre materie che vengono in discussione al Consiglio Regionale. Se Lei non è soddisfatto della risposta all'interpellanza, presenta una mozione, che il Presidente porrà in discussione. Ora se si tratta di mettere all'ordine del giorno un nuovo argomento, si procede a votazione a scrutinio segreto. Non vedo perchè si debba adottare un altro metodo, per porre una mozione all'ordine del giorno, quando tale procedura è già prevista. Io non mi sento di accettare questa modifica, perchè l'inserimento delle mozioni all'ordine del giorno dovrà seguire la procedura prevista per gli altri argomenti.

SCOTONI: La mozione non è all'ordine del giorno, però è all'ordine del giorno l'argomento che tratta la mozione, e noi abbiamo detto che la maggioranza qualificata la richiediamo quando il Consiglio deve deliberare su argomenti non inseriti all'ordine del giorno. Perchè c'è anche un motivo pratico. Lei ha parlato prima di un torrente che è straripato in maggio; il consigliere fa l'interrogazione in maggio, alla fine di giugno riceve la risposta, che tramuta in interpellanza, che verrà discussa ai primi di settembre; ai primi di settembre la modifica, e la trasforma in mozione, e così si arriva all'altro maggio, quando un'altra volta il torrente strariperà!... Lei comprende che queste cose hanno un certo valore quando sono tempestive; se vengono dilazionate di svariati mesi — ci sono interrogazioni che sono state ritardate di ben 4 o 5 mesi —, esse perdono ogni efficacia. D'altronde qui non è la volontà del presentatore quella che determina l'urgenza e l'importanza di discutere, ma è sempre la volontà del Consiglio, nè vale l'argomento che non sia all'ordine del giorno, perchè come interrogazione o interpellanza c'era già; è semplicemente un

argomento della discussione, che altrimenti dovrà essere rimandato.

MAGNAGO: Non nego che sia necessario qualche volta, data l'urgenza e data la procedura lunga per cui si arriva dopo molto tempo da interrogazione a mozione, di discutere subito, ma lo decide il Consiglio, con la procedura prevista dagli altri articoli. Se il Consiglio riterrà urgente l'argomento, adotterà la vecchia procedura, senza dover prevedere una procedura apposita per le mozioni.

PRESIDENTE: Pongo in votazione il comma aggiuntivo preletto: 5 favorevoli, maggioranza contraria. L'emendamento è respinto.

Pongo ai voti l'art. 107: unanimità.

Art. 108. E' posto ai voti l'art. 108: unanimità.

Art. 109. C'è la proposta di un emendamento, a firma Raffaelli e Scotoni, modificativo del primo comma: « La mozione pervenuta almeno dieci giorni prima di quello fissato per una seduta di Consiglio, è posta all'ordine del giorno della seduta medesima ». Chi è d'accordo con l'emendamento è pregato di alzare la mano: accettato.

Pongo ai voti l'art. 109 con l'emendamento: unanimità.

Art. 110. E' posto ai voti l'art. 110: unanimità.

Art. 111. E' posto ai voti l'art. 111: unanimità.

Art. 112. E' posto ai voti l'art. 112: unanimità.

Art. 113. E' posto ai voti l'art. 113: unanimità.

Art. 114. E' posto ai voti l'art. 114: unanimità.

Art. 115. E' posto ai voti l'art. 115: unanimità.

Art. 116. C'è la proposta di un emendamento Raffaelli e Scotoni, al primo comma, soppressivo della frase « nella lingua del richiedente ». La parola al dott. Scotoni.

SCOTONI: Per spiegarlo. Se il Presidente, un Assessore o un consigliere fa un'intervento, dovrebbe essere accolta la richiesta della traduzione in lingua tedesca avanzata anche da uno di noi, qualora si desideri che i colleghi di lingua tedesca, che per caso non avessero potuto afferrare il senso di un discorso, lo comprendano esattamente. Cioè la traduzione deve essere accordata non solo se richiesta dal gruppo di lingua tedesca, ma anche dal gruppo di lingua italiana. Se non Le piace lo sopprima!

PRESIDENTE: Ricordo al dr. Scotoni gli interventi del fu cons. Cristoforetti, il quale solo per scocciare domandava la traduzione italiana, senza

che ciò interessasse al gruppo italiano. Si potrebbe ad ogni modo anche dichiararlo.

PARIS: Anche due commi sotto allora!

MAGNAGO: Noi abbiamo detto « nella lingua del richiedente », perchè riteniamo in linea di principio che solo chi non ha capito dovrebbe chiederlo e non altri. E' stato messo anche perchè la prassi, in altro luogo, ha dimostrato tale esigenza. Mi richiamo al consiglio comunale di Bolzano, dove un certo gruppo politico aveva interesse a prolungare la discussione di un certo argomento per impedire che si giungesse ad una deliberazione. Venne letto in lingua italiana un contratto lunghissimo, circa 60 pagine ed anche abbastanza difficile da tradursi; poi si alzò un consigliere italiano, che aveva perfettamente capito tutti i 300 articoli del contratto, e chiese che questo contratto — si era all'una di notte! — venisse tradotto in lingua tedesca, con lo scopo appunto di differire tutta la discussione, perchè ci saremmo dovuti riunire un altro giorno, preparare la traduzione e darne quindi lettura. Tutto ciò costituisce un perditempo inutile, tanto più che la richiesta, in questo caso, è partita da parte italiana anzichè da parte tedesca. Per questo ed altri motivi si è ritenuto di mettere che la traduzione deve essere fatta solo se viene richiesta da uno, la cui madre lingua è diversa da quella in cui è stato fatto il discorso. Se uno, il quale non comprende l'intervento « x » o « y » di un certo consigliere, non vuole la traduzione, vuol dire che non intende sentire quanto è stato detto, perchè si è già fatto un'idea, oppure si è già fatto spiegare da un suo compagno di che si tratta e ritiene di aver già capito. Ed allora è inutile che si proceda alla traduzione. Per tutti questi motivi...

SCOTONI: Basta, basta!

MAGNAGO: ...riteniamo di lasciare « nella lingua del richiedente ».

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'emendamento che propone la soppressione della frase « nella lingua del richiedente ».

SCOTONI: No, lo ritiro, lo ritiro!

MAGNAGO: Qui dice al terzo comma: (legge). Questo si intende quando il Presidente fa delle comunicazioni, nel senso che si rivolge a tutti i consiglieri. Quando il Presidente si rivolge a tutti i consiglieri, le sue parole devono venir tradotte, perchè fa una comunicazione che interessa tutti i consiglieri. Così è da intendersi questo comma. Sono comunicazioni che possono anche non interessare la discussione.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo con l'art. 116 così come è illustrato? Unanimità.

Art. 116 bis di nuova formulazione, a firma Raffaelli e Scotoni: « Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica, in quanto possibile, il Regolamento della Camera dei Deputati ».

MAGNAGO: Chiedo un chiarimento qui: « per quanto non previsto dal presente Regolamento si applica, in quanto possibile, il Regolamento della Camera dei Deputati ». Ora, noi avevamo un regolamento finò adesso che aveva parecchie carenze. Tutte le volte che si sono manifestate queste carenze, io sono sempre ricorso al Regolamento della Camera. Questo viene da sè. Ma non vorrei con questa proposta che un domani venisse riproposta la trattazione delle mozioni che noi abbiamo respinto, facendo appunto richiamo al Regolamento della Camera dove è previsto e regolato l'istituto della petizione. Sotto questo aspetto io sono contrario a questo articolo.

PRESIDENTE: Contrariamente al pensiero del Vice Presidente, io sarei d'accordo di adottare formalmente il Regolamento della Camera in quanto possibile. Ed è ovvio che così sia; e non dobbiamo preoccuparci che una cosa, respinta nel nostro Regolamento, ci venga sfoderata con richiamo al Regolamento della Camera, perchè rimangono sempre i lavori preparatori del Regolamento, dai quali risulta che non ne vogliamo sapere di petizioni, e quindi non è possibile il ricorso, per questa materia, al Regolamento della Camera. Mi pare semplice: i lavori preparatori sono fonte di interpretazione degli articoli del nostro Regolamento.

RAFFAELLI: Per le ragioni ora dette dal Presidente nemmeno io sono d'accordo con Magnago. Bisogna fissare questo principio, perchè se il Presidente dovesse essere... il collega Nardin, si appellerebbe al Regolamento del Senato invece che a quello della Camera... Quindi è necessario fissare a quale regolamento ci si richiama in caso di carenza.

ERCKERT: Noi abbiamo elaborato un nuovo Regolamento Interno, che ha lo scopo di corrispondere a tutte le esigenze del Consiglio Regionale. Se ora vogliamo riferirci al Regolamento della Camera sarebbe stato inutile tutto questo lavoro; sarebbe stato meglio dire semplicemente in un articolo « si applica il Regolamento della Camera ». E pertanto devo dare ragione al Vice Presidente Magnago. In diversi articoli sono stati fatti cambiamenti con richiamo al regolamento della Camera e del Senato. Se ora accettiamo la proposta Scotoni, in un certo senso accogliamo nuovamente gli articoli respinti, perchè fra un anno nessuno sa più quello che ab-

biamo respinto o non respinto. Mi pare che non si possa accettare l'art. 116 bis, anche perchè spetta sempre al Presidente applicare il Regolamento; e se accadranno degli inconvenienti modificheremo il nostro Regolamento.

PARIS: E allora sono costretto a mantenere il mio emendamento.

PRESIDENTE: Non lo pongo in votazione perchè contiene frasi sconvenienti... Comunque rifacciamo la votazione per vedere quanti sono d'accordo sul 116 bis. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: 16 favorevoli, 21 contrari. L'emendamento è respinto.

Qui è proposta una norma transitoria, dopo l'art. 116, a firma Paris, Menapace e Molignoni, che suona così: « Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge, l'amministrazione del Consiglio Regionale si svolge ai sensi dell'o.d.g. votato il 1 ottobre 1949 così modificato: Il Consiglio Regionale approva che le spese per il Consiglio Regionale costituiscano un capitolo a sè stante, amministrato dal Presidente del Consiglio o da persone da lui delegate ».

PARIS: Mi pare che l'articolo si riferisce all'ordine del giorno già approvato dal Consiglio passato, e mi ricordo che ebbe come sostenitore l'avv. Erckert, per il motivo che l'amministrazione dei fondi dell'organo legislativo è indipendente da quella dell'organo esecutivo. E' una norma comune a tutti gli organismi democratici e avrei piacere di vederla adottata anche qui, non perchè paventi che la Giunta tagli i viveri a noi, ma per una buona norma dell'amministrazione e per seguire una tradizione democratica.

DEFANT: Solo per chiarire un punto: « Detto fondo è amministrato dal Presidente del Consiglio o da persone da lui delegate ». Bene inteso e sott'inteso che responsabile di fronte al Consiglio è sempre il Presidente del Consiglio.

PARIS: E' logico!

MAGNAGO: C'era già nel vecchio regolamento.

ERCKERT: Mi sembra praticamente che non è niente altro che la riproduzione dell'articolo precedente. Penso che questo si può fare senz'altro. Finchè non vi sarà una legge del Consiglio, sarà opportuno che il Presidente del Consiglio amministri questi suoi fondi, per evitare gli atti e la burocrazia delle delibere della Giunta, ecc. La Giunta Regionale non si sentirà offesa da questo fatto. Mi sembra più comodo e più semplice. Adoperiamoci intanto per fare presto la legge!

DALVIT: Volevo chiedere solo il motivo per cui la Presidenza e rispettivamente la Commissione del Regolamento non hanno ritenuto opportuno di portare nel progetto anche questo titolo. Se noi pensiamo che l'amministrazione del Consiglio possa essere fissata nel Regolamento del Consiglio allora va bene. Vorrei sapere perchè è stata tolta questa disposizione transitoria; sarebbe interessante sentirlo.

PRESIDENTE: La ragione posso ben dirla. E' stato un dubbio mio che questo articolo non si inquadri con la legge sulla contabilità generale della Regione; e siccome il sistema adottato dall'attuale Vice Presidente non mi piaceva, volevo trovarne un altro, per cui il Presidente del Consiglio non debba essere contabile di se stesso. Questa la ragione per la quale avevo tralasciato questo articolo.

MENAPACE: Le spiegazioni date dal Presidente del Consiglio, che noi abbiamo condiviso, suggeriscono, dopo aver omesso dalla presentazione la norma transitoria del vecchio Regolamento, di riprendere la norma transitoria, lasciando aperta la possibilità della trattazione più dettagliata della materia, quando si voglia inquadrarla nella legge sull'amministrazione regionale, o quando si voglia trovare qualche particolare sistemazione analoga a quella di altre assemblee. Perciò oltre al fatto della continuità di quanto è stato fatto dal 1950 in seguito a questa proposta approvata dal Consiglio nel 1949, vi è anche l'opportunità di non lasciare questa materia senza disciplina, che ha la sua importanza e che può venire regolata a mano a mano. Quanto alle due maggiori assemblee regionali autonome — Sicilia e Sardegna — sappiamo che si regolano come la Camera ed il Senato, cioè mediante i Questori. Il testo che si riferisce alla Sicilia dice precisamente all'art. 9 del Regolamento: « I Questori provvedono alla gestione dei fondi a disposizione della Assemblea salvo quando si tratta di assunzioni e di impegni di spese straordinarie ecc. (legge) ». Proprio come avviene alla Camera ed al Senato, dove i Questori presentano il progetto di bilancio preventivo ed il rendiconto, senza passare attraverso nessun altro organo.

PRESIDENTE: Pongo in votazione la norma transitoria.

LORENZI: Per quello che osservava Dalvit, il nostro Presidente prima ha spiegato le ragioni per cui è stata omessa la norma; mi pare che sarebbe opportuno inserirla come norma transitoria, in attesa, come dice la norma stessa, di preparare la legge, che regolerà tale materia.

PRESIDENTE: E' appunto proposta come Norma transitoria!

LORENZI: In attesa della legge.

DALVIT: Il Presidente è soddisfatto di questa proposta? Perchè qui diamo dei poteri al Presidente, il quale ha detto chiaramente che avrebbe preferito trovare un'altra forma. Se il Presidente dice di essere d'accordo avremmo una maggiore facilità.

PRESIDENTE: Questa norma mi dà una possibilità vastissima. Il rinunciare in base ad una legge sarà facile, perchè la legge vale di più del Regolamento. Per me, io l'accetto. Pongo in votazione questa Norma transitoria: unanimità.

Art. 117. C'è un emendamento a firma Nardin, Scotoni e Raffaelli che dice: « e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ».

Pongo in votazione l'emendamento: unanimità. Pongo in votazione l'art. 117 completo: unanimità.

Se nessuno chiede la parola pongo in votazione l'intero Regolamento.

FORER: Ci sarebbe da fare una correzione formale all'art. 98; in fine del primo comma abbiamo accettato la dizione: « comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività legislativa della pubblica amministrazione »... Ora, la parola « legislativa » mi sembra che sia entrata per errore materiale di chi ha copiato il testo perchè non c'è nel primo regolamento approvato.

PRESIDENTE: Lei propone la soppressione del termine « legislativo »: è giusto, è entrato per errore. Va bene.

Pongo in votazione il Regolamento interno del Consiglio Regionale: unanimità (38 votanti).

(Ore 16.45).

(Ore 17.10).

PRESIDENTE: La seduta riprende.

Passiamo all'altro punto dell'ordine del giorno riguardante la « *Nomina della Commissione per le Norme di Attuazione* ».

ERCKERT: All'Ordine del giorno abbiamo « *Nomina della Commissione per le Norme di Attuazione* ». Ho pensato che sarebbe meglio, invece di costituire questa Commissione, affidare le rispettive competenze e compiti ad una delle Commissioni legislative permanenti, le quali hanno una competenza specifica, i cui membri sono in grado di esaminare quelle proposte di Norme di Attuazione che riguardano e rientrano nei loro compiti. Si evita così la formazione di una apposita commissione, composta di diversi consiglieri

che sono già occupati in altre Commissioni. Penso che tale soluzione sia molto più utile che la formazione di una nuova Commissione. Propongo che tutto il complesso delle Norme di attuazione venga affidato, per l'esame e per il riesame, alle singole Commissioni legislative permanenti.

PRESIDENTE: C'è qualcuno che prende la parola sulla proposta dell'avv. Erckert?

DALVIT: Sono d'accordo con la proposta Erckert per motivi di praticità. Abbiamo già molte commissioni ora, e penso che se la materia di esame relativa alle norme di attuazione viene trattata dalle singole commissioni, avremo un lavoro di elaborazione più serio e più organico sotto ogni punto di vista. Perciò sono d'accordo con la proposta dell'avv. Erckert.

SCOTONI: La proposta secondo me è accettabilissima ma ha qualche inconveniente, perchè si tratta di materia, che, se pure divisa in vari argomenti, ha un nesso comune, un certo numero di precedenti che valgono anche per le altre materie. Una commissione unica invece potrebbe offrire questo vantaggio. Come dico, la proposta Erckert è accettabile, però vorrei che fosse precisata meglio. Ad un certo momento verranno in discussione le norme di attuazione su di un determinato argomento; ora, vengono discusse prima dalla commissione competente scelta dal Presidente secondo la materia di competenza, oppure prima sono discusse a Roma e successivamente vagliate? Forse sarebbe bene, senza fare una cosa molto complicata, dare un'idea della procedura alla quale ci si vuole attenere.

ODORIZZI: La proposta Erckert e l'intervento del dott. Scotoni mi inducono forse a proporvi un completamento della proposta. E' vero, se domani, supponiamo, il tema in esame sarà la finanza locale, è molto più probabile che la commissione legislativa permanente dell'Assessorato affari generali abbia, per la trattazione dell'argomento, una preparazione più lata di quella che poteva avere la nostra precedente commissione, che era composta da tutti i capigruppo. Però vero è anche quanto ha detto Scotoni: ci potrebbe essere l'inconveniente che così vengano a mancare quei riferimenti con i precedenti lavori, a proposito di norme di attuazione, che sarebbe utile conoscere in ogni caso. Allora mi pare che si potrebbe stabilire questo: accettiamo il concetto che le norme di attuazione vengano esaminate dalla competente commissione legislativa con l'intervento dei consiglieri regionali che fanno parte della Commissione Paritetica per le norme di attuazione. Allora il quadro

è completo ed è più organico. Per quanto riguarda la procedura, la domanda di Scotoni ha evidentemente il suo fondamento; però è difficile riuscire a tracciare proprio una disciplina che valga per tutti i casi, perchè l'esperienza ci dice che qualche volta i testi ci vengono mandati con un certo margine di tempo, che consentirebbe un esame preventivo; altre volte siamo convocati per l'esame di un provvedimento un po' ex abrupto. E' capitato un po' questo, un po' quello. Ma mi pare che come criterio generale si potrebbe dire che in ogni caso, prima che la Commissione Paritetica delle norme di attuazione concluda il suo lavoro sull'argomento, si debba pronunciare sul testo proposto anche la commissione legislativa, e che, in quanto il tempo lo consenta, la commissione regionale venga sentita prima dai membri della Commissione Paritetica intervenuti alla seduta di Roma. Mi pare che questo, nel campo delle possibilità pratiche, sia la cosa migliore che possiamo stabilire, più in là...

SCOTONI: Salvo casi di forza maggiore!

ODORIZZI: Salvo casi speciali! Se noi, membri della Commissione Paritetica vi proporremo di integrare la Commissione legislativa permanente con la presenza di altri, ci regoleremo con il buon senso di caso in caso. Ma alcuni principi è bene fissarli; e ad essi vedremo di attenerci nello sviluppo della nostra attività.

PRESIDENTE: Pongo in votazione la proposta come formulata, con quelle direttive che mi pare siano state accettate dal dott. Scotoni e dettate dal Presidente della Giunta Regionale, direttive che verranno senz'altro seguite. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: unanimità.

Passiamo ora ad un altro punto dell'Ordine del giorno o, meglio, ad un altro argomento. Vi sono tre voti presentati: uno è una vera e propria proposta di voto, a' sensi dell'art. 29 dello Statuto; un altro è un po' meno aderente all'art. 29 dello Statuto, un altro è fuori dell'art. 29 dello Statuto.

Il primo voto, proposto da Scotoni, Raffaelli, Nardin, Vinante, Menapacè e Defant, era stato fatto presente nella precedente seduta del Consiglio Regionale, per cui ho ritenuto di portarlo qui, ritenendo cioè che l'argomento era già in trattazione. Solo che allora si chiamava ordine del giorno, e i proponenti hanno accettato di trasformarlo in voto, a' sensi dell'art. 29 dello Statuto. Pertanto, ne dò lettura:

« Il Consiglio Regionale del Trentino - Alto Adige, visto il Disegno di legge n. 2782, ora affidato all'esame del Senato della Repubblica, concernente modifiche al T. U. delle Leggi per l'elezione della Camera dei Deputati,

ritenendo che, per la Regione Trentino - Alto Adige soltanto la conservazione della proporzionale pura per l'elezione della Camera dei Deputati assicura il rispetto degli articoli 6 della Costituzione e 2 della Legge Costituzionale n. 5 del 26 febbraio 1948;

rilevato che quanto disposto dal Disegno di Legge n. 2782 per le liste della circoscrizione di Trento e di Bolzano non può ritenersi sufficiente per la garanzia delle minoranze etniche, ed anzi annulla tale garanzia, subordinando per le minoranze etniche il conseguimento di una loro adeguata rappresentanza parlamentare al collegamento delle loro liste con quelle di altri partiti;

fa voti

perchè il Parlamento voglia apportare al citato Disegno di Legge quelle modifiche, che consentano alle minoranze etniche della Regione di trovare nella Legge, anzichè nel gioco politico dei partiti, il rispetto dei propri diritti».

La parola al dott. Raffaelli.

RAFFAELLI: Vorrei assicurare una parte del Consiglio, che ha in qualche modo manifestato avversione nei confronti di questo voto, il quale, in precedenza, aveva la forma di ordine del giorno, che non è intenzione dei proponenti riportare qui in Consiglio Regionale gli argomenti e i motivi che hanno indotto una parte dell'opposizione del Parlamento a protestare contro l'approvazione della modifica della legge elettorale, tanto meno è nel nostro proposito di portare in questa sede la serie di opposizioni che è stata portata in argomento. Il nostro intendimento è molto più modesto, ma anche preciso. Noi intendiamo richiamare l'attenzione del Consiglio, sollecitare la sensibilità del Consiglio circa il contrasto che si viene a creare fra la possibile, probabile approvazione della modifica del testo della legge elettorale e quelle garanzie che dalla Costituzione della Repubblica Italiana e dallo Statuto di Autonomia sono assicurate alla minoranza etnica esistente in questa Regione. Nostro intendimento è di richiamare l'attenzione del Consiglio e di chiedere al Consiglio — se non sia chiedere troppo — una presa di posizione in difesa di queste garanzie costituzionali e statutarie. Del resto non siamo noi i primi a scoprire che nella proposta di modifica della legge elettorale sono messe in pericolo, sono insidiate le garanzie statutarie e costituzionali date alle minoranze etniche. Il nostro ordine del giorno precedente ricopiava testualmente un ordine del giorno presentato da un esponente della minoranza etnica tedesca, e che poi fu ritirato senza una dichiarata ragione, che vorrem-

mo ci fosse detta in questa sede. Il voto che oggi presentiamo è sostanzialmente identico all'ordine del giorno da noi ritirato perchè non accettato in quella forma dalla Presidenza. Quindi non è un qualche cosa di nuovo, una preoccupazione nostra; è una preoccupazione che prima di noi hanno sentito coloro che erano direttamente interessati, cioè i rappresentanti del gruppo etnico tedesco. In questo voto sono richiamati l'art. 6 della Costituzione e l'art. 2 dello Statuto, ma potevano anche essere richiamati, come erano richiamati nell'ordine del giorno precedente, gli art. 19 e 54 dello Statuto regionale. Che cosa affermano questi articoli? Quali sono le garanzie che in questi articoli vengono stabilite per il gruppo etnico tedesco? E perchè la progettata riforma della legge elettorale minaccia, toglie, viene a minare queste garanzie? Vediamo che cosa dice l'art. 6 della Costituzione Italiana: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche». L'art. 2 dello Statuto ha una dizione press'a poco identica o un senso identico: «Nella Regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali». Nell'art. 19 dello Statuto è richiamato e ribadito e fissato il concetto del sistema proporzionale per le elezioni del Consiglio Regionale. L'art. 54 infine dice: «Nell'ordinamento degli uffici pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi».

Non è possibile non vedere in questa serie di disposizioni costituzionali e statutarie una armonia costante, intesa a fissare un principio di rappresentanza proporzionale, volto costantemente a fissare la garanzia per il gruppo etnico tedesco di essere rappresentato in tutti i corpi rappresentativi, legislativi o amministrativi in esatta proporzione della sua consistenza. Del resto, quando noi volessimo passare dalla affermazione dei principi all'esame di quella che è stata la pratica applicazione di questi principi, vediamo che quando il Parlamento nazionale è stato chiamato a dettare delle norme preventive, l'inquadramento delle norme fondamentali per le successive e dettagliate norme che dovevano regolare la elezione dei Consigli comunali nella Provincia di Bolzano, quando — in altre parole — il Parlamento nazionale ha fatto la famosa *legge cornice*, nella quale si è inquadrata la legge regionale per le elezioni amministrative di Bolzano, non si è avuto il minimo dubbio da parte di tutti i settori della Camera e del Senato a indicare tassativamente la obbligatorietà della rappre-

sentanza nazionale, non solo nell'organo consiliare ma anche nell'organo esecutivo e cioè nella Giunta. Ora la progettata riforma elettorale verrebbe a togliere, a scardinare questo principio della rappresentanza proporzionale. Mi si potrà rispondere — e vorrei che non mi si rispondesse però in questo modo —: c'è nel progetto di riforma una eccezione, che consente al Partito di lingua tedesca, rappresentante la maggioranza assoluta dei cittadini di lingua tedesca, la possibilità di collegarsi con partiti chiamati di *centro*, ai fini del godimento del premio di maggioranza. Mi si potrà dire che, in definitiva, il gruppo di lingua tedesca in questo modo verrebbe ad avere non una rappresentanza proporzionale ridotta ma una rappresentanza più che proporzionale, maggioritaria, comunque una rappresentanza che gode del premio.

Permettetemi di dire che questo non sarebbe, se dovesse essere portato, un argomento valido, perchè l'affare, se così si può chiamare, che il S.V.P. oggi ha fatto, può valere per oggi contingentemente, in questa determinata situazione; domani, in situazione mutata, potrebbe essere un affare estremamente magro; e quindi non è con questo argomento che si potrà invalidare l'osservazione che noi abbiamo fatta. D'altra parte, c'è una osservazione da fare a questo proposito: che cosa avrebbe potuto fare in questa circostanza il partito che rappresenta la maggioranza dei cittadini di lingua tedesca, se non accettare quello che, chiamato col suo nome, si chiama ricatto? — O voi approfittate di questa possibilità che vi diamo, e allora potrete averne un vantaggio sotto il profilo della rappresentanza numerica, o voi non accettate questa possibilità che noi partiti di centro — di presunta maggioranza — vi diamo, e allora voi cadrete sotto il castigo della riduzione della rappresentanza proporzionale —, essendo evidente che il criterio di rappresentanza varia, a seconda che una lista appartenga al gruppo di liste collegate o appartenga alle liste d'opposizione. Di fronte a questo dilemma il partito di lingua tedesca ha accettato. Può darsi che oggi come oggi abbia ritenuto di fare l'interesse proprio e dei propri rappresentati. Contingentemente può avere indovinato; dal punto di vista del principio, del quale noi stiamo parlando e per il quale abbiamo presentato questo voto, il partito di lingua tedesca ha commesso certamente un errore. Del resto che queste preoccupazioni non fossero solo nostre è dimostrato non solo dal fatto che una rappresentanza qualificata della V.P. in questo consesso aveva presentato in precedenza un o.d.g. analogo al nostro, ma è dimostrato soprattutto dalle dichiarazioni che i parlamentari dello stesso partito hanno fatto in sede romana.

Voglio stralciare brevemente alcuni brani del discorso dell'on. Ebner alla Camera, discorso il cui testo, direi, è in palese contrasto con le conclusioni alle quali arriva. In sostanza dice: noi vorremmo la proporzionale, noi sentiamo che, mancando la rappresentanza proporzionale, i nostri diritti non vengono rispettati. Concludiamo, amaramente, con l'accettare, perchè questo ci è stato imposto. Questi argomenti sono vostri, Signori del Volkspartei! Un emendamento era stato proposto dal S.V.P. al Parlamento; emendamento, che, secondo il nostro avviso, costituiva l'attuazione di una delle misure di tutela previste dall'art. 6 della Costituzione a favore delle minoranze etniche; e i vostri parlamentari si erano battuti perchè venisse accettato. In un altro passo del discorso l'on. Ebner dice: « Secondo noi il più volte citato art. 6 va interpretato nel senso che esso debba intendersi e comprendere la garanzia per una rappresentanza politica proporzionale alla consistenza numerica della minoranza etnica, dandole semmai qualche cosa di più di quanto la matematica pura non le darebbe, però mai di meno ». E così di seguito. In un altro punto dice: « Per noi si tratta di una questione che doveva essere affrontata e risolta all'infuori di eventuali vantaggi o svantaggi che un collegamento o un mancato collegamento possono comportare »; il che conferma quello che dicevo, cioè che il vantaggio è contingente, e che gli stessi rappresentanti del gruppo etnico tedesco si sono resi conto che questo vantaggio di oggi poteva tradursi in uno svantaggio domani. Comunque era una seria e grave invalidazione dei principi di garanzia per le minoranze etniche. Non diverso è il tono della dichiarazione di voto, con la quale l'on. Guggenberg ha votato la fiducia al Governo, rilevando anch'egli il dispiacere e l'amarrezza con la quale i deputati tedeschi si rassegnavano a votare la fiducia al Governo, non avendo trovato, in un'opposizione più decisa, i mezzi per la difesa dei propri diritti. Potreste dire che la difesa di questi principi spetta al gruppo etnico tedesco, e quindi la nostra è una difesa non richiesta. La nostra posizione potrebbe apparire la posizione dell'avvocato non chiamato, come dice il proverbio. Noi siamo lontani dal pretendere di sostituirci, nella difesa dei diritti del gruppo etnico tedesco, alla valida, capace, molto capace, rappresentanza del gruppo etnico tedesco, che c'è in questo Consesso. Non è questo il nostro scopo, non è questa la nostra preoccupazione. La nostra preoccupazione è quella che ho espresso in principio e con la quale voglio chiudere: Signori Consiglieri, quando noi incominciamo ad ammettere la possibilità di passare sopra, di non tenere conto, di cancellare, con una decisio-

ne di forza, dei principi fondamentali sanciti in una Carta costituzionale e in uno Statuto, che è anche esso legge costituzionale, quello che oggi vale per il principio della rappresentanza proporzionale, domani può valere per qualsiasi altro principio. E' un precedente, noi riteniamo, estremamente pericoloso; è un precedente che il Consiglio Regionale — comunque la pensi nei suoi singoli componenti o singoli gruppi, circa la bontà o il danno della legge sulla riforma elettorale che si sta proponendo al Parlamento, ora al Senato — non dovrebbe trascurare. E' una questione di principio. Lo Statuto della Regione Trentino - Alto Adige è una legge costituzionale, contro la quale codesta proposta di modifica non può andare; una modifica della legge elettorale semmai deve essere fatta nei termini prescritti per la modifica di una legge costituzionale. Diversamente si crea un precedente che può aprire la strada domani, nell'interesse di un partito, di un gruppo, di una maggioranza contingente, per intaccare un qualsiasi altro principio. Quello che noi chiediamo al Consiglio non è un voto di approvazione o disapprovazione del complesso della legge, della proposta di modifica della legge elettorale — cosa che evidentemente non spetta al Consiglio e sulla quale ciascun consigliere o ciascun gruppo può pensarla come crede, liberamente; quello che noi chiediamo al Consiglio è un voto di difesa di quelli che sono i principi sanciti nello Statuto della Regione Trentino - Alto Adige.

MENAPACE: Vorrei chiarire, particolarmente ai colleghi del gruppo etnico tedesco, la ragione per la quale ho creduto di firmare questa richiesta di voto, perchè potrebbe apparire, come del resto Raffaelli accennava, che noi ci fossimo costituiti avvocati non richiesti e non necessari del gruppo che è in grado di difendere le proprie ragioni ed i propri interessi in questo settore e fuori di questa aula. Le ragioni della proposta di questo voto stanno in quel legame che esiste sempre fra tutte le decisioni e tutti i provvedimenti; legame che può anche non sempre essere appariscente, non essere sempre della medesima portata ed entità, ma che sappiamo essere efficiente ogni volta. Non possiamo ora entrare nella valutazione di quello che il Governo ha creduto di fare con la sua proposta di legge, e non posso neanche condividere il pensiero di Raffaelli, in quanto ha dato un colore non costituzionale alla proposta di legge.

L'on. Ebner nel suo discorso ha rilevato che sarebbe stato eventualmente non costituzionale una decisione nei confronti del gruppo linguistico tedesco, se la Costituzione avesse già previsto qualche cosa a suo riguardo, e rilevava come la Costituzione stabilisca esplicitamente che la Valle d'Aosta

costituisca un collegio a sè con i suoi deputati ed il suo senatore; ma per quanto riguarda il gruppo etnico tedesco la Costituzione tace. Dobbiamo rivolgerci ad altri testi, e qui si rivela appunto la straordinaria importanza che ha per noi lo Statuto regionale, che propone ed esige il sistema proporzionale per l'elezione dei rappresentanti di questo Consiglio regionale. D'altra parte per quella ragione che ho detto della reciprocità nei valori di qualsiasi provvedimento, la richiesta che è stata fatta di derogare dall'uso nazionale nel caso delle elezioni amministrative in Provincia di Bolzano è stata ottenuta precisamente perchè lassù si trattava di tutelare i comuni, dove la maggioranza, nella massima parte dei casi, è di lingua tedesca, e la minoranza è costituita da elementi di lingua italiana; reciprocità che è chiaramente riconosciuta, per cui si è stabilito che la legge per le elezioni amministrative in Provincia di Bolzano fosse diversa dalla legge applicata in tutto il restante territorio della Repubblica italiana a sistema proporzionale, a tre quarti o due terzi e sostituita dal sistema proporzionale, che, come ripeto, rispecchia la situazione del gruppo linguistico tedesco nell'ambito della Regione. Perciò, su questo aspetto, che non è solo etnico, ma evidentemente anche morale in quanto riguarda la difesa delle minoranze, ho portato la mia attenzione nel leggere il discorso di Ebner, del quale riferirò due soli brani, che puntualizzano la situazione. Ad un certo punto egli dice: — Voglio arrivare a questa conclusione: se dall'insieme delle norme citate risulta una volta espressamente ed una volta implicitamente che le minoranze etniche, a qualunque gruppo esse appartengano, devono avere la possibilità di esprimere la loro rappresentanza con il sistema proporzionale per eleggere i propri consiglieri comunali, provinciali e regionali, a maggior ragione dovrebbe essere loro garantita questa possibilità di esprimere i propri rappresentanti politici —. In altro punto dice: — Alle minoranze etniche la legge dovrebbe garantire la possibilità di esprimere i propri rappresentanti politici corrispondenti alla sua situazione numerica, indipendentemente dagli apparentamenti, con la distribuzione dei seggi, nella nostra circoscrizione, secondo il sistema proporzionale della vecchia legge del 1948, con la possibilità di apparentamenti agli effetti del calcolo di maggioranza —. La chiusa di questa citazione lascia aperto il varco alla possibilità di apparentamenti; ma questo è un problema che spetta solo al gruppo linguistico tedesco e che non tocca gli altri. Se il gruppo linguistico tedesco ritenga o non ritenga opportuno di agganciare apparentamenti è questione interna. A noi importa la base della motivazione, cioè l'affermazione di

fondo di quel rammarico, che lo stesso rappresentante del gruppo tedesco alla Camera ha manifestato, nel vedere respinto quel suo emendamento, secondo cui il S.V.P. preferiva, per sua dichiarazione, avere la possibilità di presentarsi alle elezioni e di avere adeguata rappresentanza attraverso il sistema proporzionale, piuttosto che ricorrere ad aggranciamenti ed appannamenti, magari con eventuali maggiori vantaggi.

La ragione per la quale ho messo la mia firma consiste nella difesa di un principio della rappresentanza proporzionale, facendo arrivare più lontano la nostra voce, soltanto in quanto riteniamo di difendere in questa sede il principio della rappresentanza proporzionale, il più estesamente possibile. È evidente che se questo principio fosse adottato dal Parlamento per la elezione dei rappresentanti del gruppo tedesco, noi avremmo ottenuto un risultato notevole, in quanto vedremmo riaffermato il principio della rappresentanza nazionale.

In difesa di tale principio darò il mio voto, voto che ha valore per quanto si riferisce alla legge costituzionale, alla quale ci riferiamo, per la salvaguardia del principio della rappresentanza proporzionale nella Regione Trentino - Alto Adige. Altre Regioni si governano in modo molto vario, tanto per quello che riguarda le elezioni dell'assemblea, quanto per altri provvedimenti. Per la Val d'Aosta era stato adottato un sistema, ed ora pare se ne voglia adottare un altro, in vista del quadriennio che si rinnova quest'anno in quella Regione. Nel caso nostro ritengo che dobbiamo essere fedeli al principio affermato dallo Statuto. E per la fedeltà al principio della proporzionalità ho messo la firma al voto presentato al Consiglio.

DEFANT: Mi manterrò nei limiti dell'argomento senza varcare i confini che nella nostra sede non è lecito varcare; nè d'altra parte voglio dire quello che hanno detto gli altri consiglieri, nè fare l'avvocato del gruppo di lingua tedesca. Però vorrei richiamare l'attenzione su una questione di fondo. Se in questa Regione è stato ventilato e successivamente accettato il principio della proporzionale, è stato per una serena ed obiettiva valutazione della situazione politica realmente esistente in Alto Adige. La soluzione del problema elettorale ha avuto la sua sanzione attraverso questa considerazione. Ora vi è il pericolo che dall'atteggiamento assunto in sede parlamentare dal gruppo tedesco, questo principio, che è per noi basilare, possa essere incrinato anche in sede regionale. Se ricordo bene il partito di maggioranza presentò già a suo tempo un progetto di legge, che, se non modificava le grandi linee del principio della proporzionalità che esiste da noi, lo intaccava già sensi-

bilmente. Questo tentativo potrebbe ripetersi. Se il principio della proporzionalità fosse stato introdotto nella nostra Regione a caso, è ammissibile ed anche logico che oggi un gruppo o domani un altro possa intaccarlo; ma la più solida argomentazione è che in questa Regione vi sono due maggioranze e due minoranze. Gli Italiani hanno la maggioranza assoluta nella regione, la minoranza in Alto Adige; i Tedeschi hanno la minoranza assoluta etnica in regione e la maggioranza in Alto Adige. Quindi se ci spostiamo dal principio della proporzionale nella nostra regione, noi mettiamo in serio pericolo lo stesso istituto dell'autonomia, perchè si potrebbe portare in sede di organi centrali regionali la vera e propria prevalenza del gruppo etnico o politico o gruppo etnico e politico insieme. Per questa ragione di principio noi interveniamo. Non posso naturalmente accogliere gli atteggiamenti tattici assunti dallo stesso on. Ebner, in riferimento alla nostra situazione particolare nella Regione. Noi abbiamo un esempio di valutazione contingente. Mi riferisco alle opzioni che sono il risultato di una valutazione contingente. Ora per noi la via storica è quella che deve darci i lumi nei momenti di crisi; e mi sono meravigliato che il partito di maggioranza e di minoranza si sia scostato da questo principio. L'art. 6 della Costituzione enuncia il principio generico, che però trova conferma e svolgimento nel titolo secondo, che prevede gli organi regionali, e precisamente al Titolo IV, ove si enuncia chiaramente il principio della proporzionale. Quindi anche i Costituenti con cognizione di causa sono arrivati alla conclusione che per questa regione la migliore soluzione per il principio della rappresentatività è la proporzionale. Pur considerando tutte le ragioni ideologiche e tattiche di politica interna e internazionale, si doveva per lo meno stabilire la fondamentale osservanza del principio. Ciò che mi sembra non sia stato fatto. Non solo il gruppo etnico tedesco, ma anche gli altri gruppi della Regione, compresa la D.C. attualmente al potere, avranno un danno, per avere trascurato questo principio fondamentale, che per noi è un indirizzo storico. Il gruppo etnico tedesco doveva salvaguardare, senza minimi spostamenti, il principio fondamentale che esiste nella nostra Regione e che finora ha dato ottimi risultati. Con l'adesione alla proposta di modifica della legge elettorale il S.V.P. si è scostato un'altra volta dal principio fondamentale, tenendo conto solo del fatto contingente, ignorando completamente i fatti storici.

Mi auguro che questo scostamento, fatto forse senza troppo pensare, non rechi gravi conseguenze alla nostra Regione.

MAGNAGO: Quanto viene richiesto con questa

proposta di voto, firmata da 5 consiglieri, è stato già richiesto, come del resto è stato detto da Raffaelli, Menapace e Defant, dai nostri rappresentanti al Parlamento Italiano. Le argomentazioni adottate dai nostri rappresentanti per avvalorare questa tesi, che viene sostenuta anche in questo voto, sono state largamente pubblicate nei giornali, per cui non sto a ripeterle; del resto sono state commentate da coloro che mi hanno preceduto. E' vero che questo era stato richiesto dai nostri rappresentanti, ed è vero che i nostri rappresentanti avevano presentato un emendamento, che venne poi respinto; ma ad un certo punto venne posta dal Governo la questione di fiducia, dalla quale dipendeva l'approvazione o meno della legge. Nonostante la ripulsa del nostro emendamento, che si basava sull'articolo già predetto e sul principio sancito in esso, i nostri rappresentanti al Parlamento, per ragioni e motivi di ordine superiore, che qui non sto a commentare, ma che ognuno comprenderà, hanno votato la fiducia al Governo e con questo votata la legge. Questa è la storia. Con ciò i nostri rappresentanti non hanno potuto o voluto né intendevano rinunciare al principio contenuto nell'art. 2 dello Statuto né al principio contenuto nell'art. 6 della Costituzione italiana... Ciò premesso, qualora noi votassimo oggi a favore di questo voto saremmo in contrasto con la condotta tenuta dai nostri rappresentanti al Parlamento, e ritrarremmo quella fiducia che i nostri rappresentanti al Parlamento hanno dato al Governo, ciò che noi non intendiamo fare. A parte il valore pratico di questo voto — perchè non lo consideriamo ormai di nessuna portata pratica — a parte questo, noi, in omaggio a quanto già da me premesso, non ci sentiamo di poter accogliere il voto presentato dai sei consiglieri del nostro Consesso.

RAFFAELLI: Desidero prendere atto pubblicamente della affermazione del dott. Magnago, secondo la quale le proposte di emendamento fatte dal suo gruppo in Parlamento erano intese *testualmente* alla salvaguardia dei principi sanciti dall'art. 2 dello Statuto e dall'art. 6 della Costituzione; il che viene esattamente a confermare quanto noi qui abbiamo denunciato circa il pericolo che questi principi sanciti negli articoli citati vengano definitivamente invalidati.

DALVIT: E' solo un'osservazione. A proposito dell'intervento del Vice Presidente dott. Magnago rilevo solo che il voto, comunque sia, ha un significato politico. E' inutile che cerchiamo di nascondere, è inutile che cerchiamo di ammantarlo con ragioni oggettive e con riferimenti ai principi... Sappiamo che i principi, almeno per quello che ri-

guarda la nostra Regione, sono stati sempre mantenuti ed osservati. Il voto non può non avere valore politico, in quanto i presentatori sanno che la maggioranza di questo Consiglio è determinata da uomini che hanno i propri amici di partito e rappresentanti in Parlamento a Roma, i quali in argomento hanno avuto un determinato atteggiamento. Per questo motivo, e per ribadire il voto di fiducia ai nostri rappresentanti alla Camera, il gruppo della D. C. voterà contro la proposta Raffaelli, Scotoni e Menapace.

PARIS: Ritengo vano lo sforzo dei presentatori nel voler difendere il gruppo tedesco, che sa difendersi molto, molto bene!

RAFFAELLI: Lo abbiamo già detto!

PARIS: No, no, non mi sento di difendere le posizioni del gruppo tedesco, in quanto credo che non abbia bisogno di tutela. Essi hanno degli uomini molto capaci, sanno appellarsi ai trattati, agli allegati dei trattati, ecc., per cui lo vedo completamente fuori posto. D'altra parte non spetta a me difendere la costituzionalità o meno della legge votata in Parlamento, che, benchè le mie conoscenze siano molto limitate, mi pare si possa conciliare con la Carta costituzionale nostra.

In Regione finora non ci troviamo di fronte ad un tentativo di svaloriizzare o diminuire la reale rappresentanza di un gruppo etnico o politico. La legge con la quale noi siamo stati eletti non è del secolo scorso, ma mi pare sia stata accettata da tutti quanti... Ora vedremo quale sarà la prossima legge. Che ci sia stato un tentativo di un primitivo disegno di legge per attribuire alla lista di maggioranza dei seggi non attribuibili, è vero, ma è stato ritirato. Il gruppo di maggioranza ha capito che usciva dalla buona carreggiata del regime democratico. Finora mi pare che né il gruppo etnico italiano né il gruppo etnico tedesco si possano lamentare. Ora, questa proposta non sarà di alcuna efficacia, perchè certamente il Parlamento non tornerà a discutere la legge con quel po' po' di roba che c'è stato!

PRESIDENTE: E' stata presentata una proposta di chiusura della discussione sul voto in esame a firma Dalvit, Lorenzi, Benedetti, Gelpi, Erckert.

NARDIN: Sì, i soliti!

PRESIDENTE: I soliti...

NARDIN: La cooperativa per la chiusura delle discussioni! (Iarità).

PRESIDENTE: Metto la proposta in votazione per alzata di mano, dopo aver dato la parola a due

oratori pro ed a due contro. Ciascun oratore non può parlare più di 5 minuti!

SCOTONI: Io ero iscritto prima che Lei annunciassse la chiusura.

PRESIDENTE: Non prima che la si presentasse!

SCOTONI: Dichiaro che voterò a favore del voto, che è stato firmato anche da me, per motivi che sono stati esposti. Osservo a chi mi consiglia di non occuparmi delle cose altrui che i consiglieri sono consiglieri per tutta la Regione, e che non esiste una rappresentanza limitata ad una o all'altra parte. Ognuno ha diritto, se ritiene, di farsi interprete di esigenze e diritti anche dei gruppi, ai quali non appartiene. Non sono neanche così convinto, come Paris, che gli interessi del gruppo etnico tedesco siano tutelati nella misura più decisa dal gruppo della S.V.P. Se fossi di lingua tedesca non sarei iscritto al S.V.P.! Tu invece saresti iscritto, per dirci che ivi trovi la migliore tutela. Io no. Quindi non mi preoccupo di questo fatto nè dell'accusa che ne deriva. Per i motivi che sono stati esposti voterò a favore.

PRESIDENTE: Pongo in votazione la chiusura della discussione. Chi è d'accordo per la chiusura della discussione è pregato di alzare la mano: approvato a maggioranza.

C'è un Ordine del giorno sulla proposta per l'emissione di un voto sul Disegno di Legge n. 2782 in discussione presso il Senato della Repubblica (in base all'art. 83 del Regolamento): « Il Consiglio Regionale passa all'ordine del giorno », a firma Dalvit, Erckert.

Mi viene presentata successivamente una domanda che la votazione venga fatta per alzata di mano. L'ordine del giorno puro e semplice propone il passaggio al punto successivo dell'Ordine del giorno della seduta ed ha la precedenza su tutti gli altri relativi all'argomento. Quindi devo porre in votazione l'ordine del giorno, per cui il Consiglio Regionale passa all'Ordine del giorno, cioè al numero successivo.

SCOTONI: Chiediamo l'appello nominale sulla votazione.

PRESIDENTE: Devo verificare se c'è il numero legale.

RAFFAELLI: Dichiaro di firmare.

NARDIN: Dichiaro di firmare.

SCOTONI: Dichiaro di firmare.

PRESIDENTE: Chi è d'accordo sull'ordine del giorno, per cui viene chiusa ogni qualsiasi discus-

sione riguardante l'argomento trattato finora, risponde sì o ja, chi non è d'accordo risponde no o nein.

SCOTONI: La discussione è già chiusa!

DEFANT: La proposta di chiusura della discussione è già stata accettata.

PRESIDENTE: Adesso si dovrebbe votare il progetto di legge voto, invece c'è proposta di votare il passaggio al successivo numero dell'Ordine del giorno. Chi è d'accordo con l'Ordine del giorno presentato da Dalvit, Erckert ed altri firmatari vota sì, chi è contrario vota no. Appello nominale. (Segue votazione per appello nominale).

Esito: 22 sì, 7 no, 9 astenuti.

Vi sono ancora due voti di diversa natura, che si richiamano all'art. 29. Entrambi i voti mi sono arrivati non tempestivamente per poterli inserire nell'Ordine del giorno. Si tratta però di due voti sui quali penso che la unanimità del Consiglio sarà facilmente raggiunta, in quanto uno auspica che la pensione di guerra venga assegnata a tutti i cittadini italiani mutilati o invalidi e alle vedove ed orfani dei caduti; l'altro chiede che la legge Bianca Bianchi possa essere accolta secondo i desideri dell'Unione Italiana Ciechi.

Il primo probabilmente si può tirare nell'ambito dell'art. 29, il secondo non così facilmente, perchè non contempla interessi particolari della Regione. Comunque proporrei al Consiglio di voler votare prima di tutto l'inserimento all'Ordine del giorno e poi...

MOLIGNONI: Sono tre!

PRESIDENTE: Sono tre, dei quali uno prevede la pensione adeguata al costo della vita ai mutilati, alle vedove e ai congiunti dei caduti in guerra. Anche questo ha carattere nazionale.

Vi invito, a termini del Regolamento testè votato, a votare, per scrutinio segreto, l'iscrizione dei tre voti all'Ordine del giorno. Chi è d'accordo scrive sì, chi non accetta scrive no.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

PRESIDENTE: Esito della votazione: 32 sì, una scheda bianca. La proposta è accolta.

Passiamo quindi alla discussione dei voti ammessi all'Ordine del giorno.

Primo voto:

« Il Consiglio Regionale,

visto l'ordine del giorno votato dal consiglio direttivo della Associazione Mutilati ed Invalidi di

Guerra, Sezione Provinciale di Bolzano, diretto ad ottenere la concessione della pensione a favore di quella categoria di cittadini, mutilati di guerra, vedove e congiunti dei caduti, che ancora non hanno il diritto a pensione, perchè non combattenti nell'esercito nazionale;

richiamandosi alla comprensione che dopo la prima guerra mondiale ha animato i Governi di allora che non hanno esitato a dare la pensione di guerra ai mutilati ed invalidi, nonchè alle vedove e congiunti dei caduti dell'ex esercito austro-ungarico;

rilevato che la concessione della pensione a quelli che ancora ne sono privi, contribuirebbe ad evitare spiacevoli confronti e pregiudizievole malcontenti ai danni di una pacifica convivenza e comprensione tra i gruppi linguistici della Regione;

rilevato infine che il trattamento della pensione deve venir concesso senza discriminazione a tutti coloro che per una causa e per il loro senso di dovere sacrificarono parte di se stessi;

visto l'art. 29 dello Statuto di Autonomia per il Trentino - Alto Adige;

fa voti

che la pensione di guerra venga assegnata a tutti i cittadini italiani che sono mutilati od invalidi di guerra ed alle vedove ed orfani dei caduti, qualunque sia l'esercito o la formazione nella quale sono stati chiamati a combattere.

Questo voto tende ad una più alta pacificazione degli animi oltre che a lenire la gravissima situazione economica nella quale vivono i cittadini della categoria summenzionata, che aspettano con crescente angoscia l'intervento del Governo ».

Firmato a Bolzano il 5 febbraio 1953, da Magnago, Dietl, Mitolo, Molignoni, Fioreschy, Bertorelle.

C'è una discussione?

NARDIN: Mi pare che qui si voglia esprimere questo voto in riferimento a quel disegno di legge presentato dal Governo con l'aggiunta che riguarda gli Altoatesini che hanno fatto parte della ex Wehrmacht dopo aver optato per la Germania, e poi hanno riacquisito la cittadinanza italiana. Questo mi pare sia il più grosso problema esistente in Alto Adige. Vi è poi l'altra categoria di cittadini italiani altoatesini, che hanno conservato la cittadinanza italiana, e che solo dopo l'8 settembre 1943 hanno fatto parte delle formazioni tedesche. Ora penso che non sia giusto confondere le due categorie, perchè, dal punto di vista giuridico-amministrativo, quelli della prima categoria, cioè

le 5 mila persone di mutilati, congiunti ecc. sono da parificare a coloro che, godendo già pensione sotto il regime austro-ungarico, a seguito dell'arrivo dell'Italia al Brennero, in virtù di un regio decreto del 1921, mi pare del 9 novembre 1921, e successive modificazioni, vennero a godere un analogo trattamento di pensione in Italia. Quindi questa prima categoria di mutilati esistenti in Alto Adige è da inquadrare a parte, perchè non è giusto, secondo me, sotto nessun aspetto confonderli con quei cittadini italiani di lingua tedesca, che per ragioni diverse, costretti in parte ed in parte volontari — sappiamo la situazione determinatasi dopo l'8 settembre in Alto Adige — hanno fatto parte dell'esercito tedesco; questi sono da considerare a parte. Non dico che siano da parificare, sotto certi aspetti, agli ex repubblicani, perchè altra era la situazione delle provincie poste sotto la giurisdizione del cosiddetto governo di Salò. Quindi giusto è stato provvedervi, ed anzitutto è da rilevare il non spiegabile e grave ritardo che si è andato maturando in questi anni, e che ha portato anche alla mancata soluzione del problema relativo a questa prima categoria di 5 mila persone. Il problema di questa categoria, dopo aver elaborata ed approvata la legge per le opzioni della cittadinanza italiana, bisognava cercare di risolverlo più sollecitamente, e non si doveva lasciare aperto un così grave problema, che è quasi il maggiore e il più grave dell'Alto Adige, perchè là sono in maggioranza i mutilati della ex Wehrmacht. E' un'inspiegabile mancanza di sensibilità del Governo e di tutti i partiti, anche del nostro, compreso il S.V.P., che non si è interessato in tempo, negli anni passati, di affrontare in sede parlamentare questo grave problema. Quindi il disegno di legge, che è stato presentato il 19 ottobre 1952 dagli onn. Sannicolò, Bettiol, Ferrandi e Luzzatto, che prevede la concessione dell'assegno pensione di guerra, è venuto quanto mai opportuno, in favore della prima categoria.

Credo che il Consiglio regionale non dovrebbe ignorarlo, ed anzi approvare sollecitamente questo voto, parallelo a quello.

Non concordo invece per la seconda categoria, cioè per i cittadini altoatesini, che hanno fatto parte della ex Wehrmacht, per diverse ragioni, dopo l'8 settembre, e che sono quasi in posizione analoga a quelli della ex Repubblica di Salò. Considero il lato umano del problema, perchè sappiamo che sia i facenti parte della ex Repubblica di Salò, che altri mutilati ecc. si trovano in una posizione di grave precarietà; però nel clima politico in cui naviga l'Italia non mi sembra giusto che, con la scusa della pacificazione, il Governo presenti un simile disegno di legge alla Camera, mentre ven-

gono messi in galera i partigiani, e i signori Graziani e Borghese, alla pari di Kesselring in altra parte d'Europa, vengono lasciati a piede libero, almeno per ora! Non mi par giusto tutto questo! Credo che i nostri rappresentanti alla Camera, quando si tratterà di affrontare questo disegno di legge, esprimeranno parere contrario, se il Governo non si impegnerà per una politica di vera distensione nazionale, e non insisterà in una politica che consente la rinascita del fascismo nel partito attraverso i suoi peggiori...

ALBERTINI: Oh, oh!

NARDIN: Non si scaldi, cons. Albertini. Su questo punto non posso essere d'accordo, a meno che il Governo non s'impegni per una politica diversa. Pur considerando lo stato di precarietà in cui si trovano i mutilati, che fecero parte della ex Repubblica di Salò e delle formazioni tedesche dopo l'8 settembre, non è giusto che si faccia una discriminazione favorevole a questi, e che si faccia una politica non certo favorevole verso coloro che durante e dopo l'8 settembre hanno combattuto sotto diverse bandiere e per altre ideologie. Quindi bisognerebbe tenere distinti i due problemi. La prima categoria è giusto che sia considerata a parte, e che ci sia un disegno di legge specifico, evitando ibride unioni. Sul disegno di legge, relativo alla seconda categoria sia di altoatesini che di facenti parte della ex Repubblica di Salò non posso essere d'accordo per le ragioni esposte. Per cui presento un Ordine del giorno che suona così:

« Il Consiglio Regionale

rilevata la precaria situazione in cui da anni versano in Alto Adige a causa della mancata concessione del trattamento di pensione, migliaia di mutilati, di vedove e di congiunti di caduti in guerra, attualmente cittadini italiani, i quali nel 1939 optarono per la Germania e come tali fecero parte dell'esercito tedesco,

fa voti affinché tale grave problema sia finalmente affrontato dai due rami del Parlamento e dal Governo,

ed auspica che sia preso in esame con sollecitudine il disegno di legge presentato alla Camera dei Deputati in data 10 ottobre 1952 dagli on. Sannicolò, Bettiol, Ferrandi e Luzzatto, che prevede l'attribuzione a tali categorie del diritto di pensione ».

MOLIGNONI: A me spiace anzitutto che un argomento, che si sapeva avrebbe dato luogo a delle discussioni, com'è già avvenuto qualche giorno fa per altro argomento, si debba trattare alla fine di una seduta, anzi di due sedute laboriose,

noiose possiamo dire — perchè siamo tutti annoiati per questa laboriosa disamina del regolamento — e così ci si debba limitare a semplicissime dichiarazioni di voto, perchè a niente altro si riduce la nostra discussione, mentre sarebbe stato opportuno e simpatico affrontare prima l'argomento, per esaminarlo in tutti i suoi aspetti.

Anche se è vero, com'è vero, che questo nostro voto in fondo non è nè una legge, nè un progetto di legge, nè qualche cosa di sostanzioso, è pur sempre la voce del Consiglio di una Regione, che gode la stima in campo nazionale, la voce di un Consesso che anche presso il Parlamento di Roma ha il suo peso, e può effettivamente costituire, non dico la determinante di una presa di posizione, ma almeno favorirla o suggerirla.

Riferendomi alle dichiarazioni fatte ieri — non per ritornare su di un argomento già trattato, che il Regolamento so non mi permette — volevo dire che questi voti, quando la Presidenza ritiene che debbano andare in discussione, hanno il carattere della tempestività e dovrebbero pertanto essere varati con una certa velocità. Questi giacciono dal febbraio, ed uno direi che è già quasi superato — quello che ho presentato io — mentre di questo sono solo firmatario. Dichiaro subito perchè ho firmato questo voto. L'ho firmato in coscienza, esaminandolo attentamente. In fondo la distinzione fatta dal collega Nardin la potrebbero fare tutti coloro che hanno dietro le spalle un passato di combattente, di attività partigiana; è indubbio che ad un certo momento debbano riflettere e comincino a tirare le somme. Io però ho preso in esame questo opuscolo, che forse Nardin non ha visto; l'ho avuto dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra della provincia di Bolzano, che ne ha curata la stesura. Non posso dire di aver partecipato alla compilazione di esso, ma comunque di aver avuto notizie frequenti durante la compilazione, e, in certo qual modo, di avervi collaborato. Ora questo opuscolo chiarirà molti dubbi in materia. In sostanza fa e pone una questione di ordine squisitamente morale, è un appello alla distensione; un appello a quel senso di fratellanza che ormai esiste in tutte le associazioni, che hanno un aspetto combattentistico qual'è quella dei mutilati ed invalidi. Di fronte a coloro che hanno sacrificato parte di se stessi, parte integrante magari, per una causa o per l'altra, per la causa vincente o perdente, credo che bisogna ad un certo punto inchinarsi, e deporre tutti i risentimenti, causati da una lotta grave qual'è stata la nostra, che ha avuto riflessi ed espressioni multiple.

Qui si fa cenno ad un certo provvedimento di iniziativa governativa, che riguarda appunto gli ex

appartenenti alle forze della Repubblica di Salò, e che pone a questa categoria espressamente la condizione del *non volontariato*. Questa espressione mi soddisfa pienamente e non mi lascia alcun dubbio, perchè molti di essi sono stati costretti da circostanze e situazioni particolari. Quindi a me sinceramente soddisfa questa eccezione, in particolare dove si dice: « Si renderebbe pertanto necessario porre in aula, cioè in sede nazionale, dove c'è la discussione in materia, durante la discussione del disegno di legge, relativo agli ex appartenenti alla Repubblica di Salò e loro congiunti, l'approvazione di un articolo aggiuntivo per quanto riguarda gli ex appartenenti all'esercito germanico alto atesino, ora ritornati cittadini italiani, e loro congiunti ».

Questa la proposta che si aggancia a quel provvedimento che il Senato ha già in esame, e che riflette gli ex appartenenti all'esercito repubblicano, escludendo coloro che si sono arruolati volontariamente. Successivamente si prende in esame la situazione dell'Alto Adige, e si giunge a questa conclusione, a pag. 11: « L'alta prova di giustizia, di civiltà, di umanità dimostrata dal Governo nei confronti degli altoatesini di lingua tedesca verrebbe in gran parte guastata dalla mancata concessione di provvidenze a favore dei mutilati, degli invalidi, dei congiunti dei caduti, perchè verrebbe a mantenere un notevole malcontento, pregiudizievole ai fini del ristabilimento tanto auspicato di buoni rapporti fra cittadini di lingua italiana e cittadini di lingua tedesca ». Si prosegue, osservando il panorama del trattamento pessimistico accordato, per esempio, nell'Alsazia Lorena, in Danimarca, nella Germania orientale sovietica, in Austria, in Italia, cioè una specie di rivista un po' affrettata, ma con dati concreti per quanto riguarda queste zone, dove si sono verificate situazioni, se non del tutto uguali, indubbiamente simili alla nostra. Si giunge a stabilire che « per quanto concerne gli altoatesini nessuna distinzione è possibile fra volontari e non volontari ».

Questa conclusione è anch'essa documentata e scaturisce dalle argomentazioni precedenti. Ora sinceramente di fronte a tutti questi fatti, e di fronte al contenuto squisitamente morale che ha la cosa, per un senso di solidarietà che io mi sento di dover dare alla categoria alla quale ho il dispiacere, non posso dire il piacere, di appartenere, in coscienza ho firmato l'Ordine del giorno e lo sostengo. Vorrei che questo diradasse, se mai si fosse creata, una certa nebbia, determinata semmai da una parola spiritosa uscita qualche giorno fa dalla mia bocca, e che ha creato una situazione di disagio. Vorrei ribadire che quando si tratta di questioni morali,

dove sono in gioco valori morali autentici, siamo sempre disposti a dare tutta la nostra approvazione.

BERTORELLE: Non so che cosa ci sia da dire dopo quanto ha detto bene il prof. Mognoni. Egli ha citato dei dati di questo opuscolo, che io stesso ho compilato per conto degli invalidi di guerra. Quindi ha detto quello che io ho scritto. Nel 1945, dopo la liberazione, ci siamo trovati nell'Alto Adige ad avere circa 1500 persone, molte appartenenti alla Wehrmacht, delle quali più di 400 erano senza braccia e gambe; circa 3.000 erano le famiglie dei caduti. Il Governo italiano si è interessato, ed in quattro anni ha speso circa 36 milioni in protesi, fornendo tutti di almeno tre protesi, e per ricovero in ospedali, ecc., collocando ben 200 invalidi, senza che alcuna legge prevedesse il collocamento obbligatorio degli invalidi di guerra. Se il Governo si è messo su questa strada nell'intento di venire incontro alle sofferenze così gravi di questa parte dei nostri concittadini che erano ritornati tali nel 1948, ritengo doveroso continuare su questa strada, anzi ricalcare le orme del Governo per fare qualche cosa di più solido in forma di pensionamento, ecc. L'Associazione mutilati di Bolzano si è molto interessata a questo riguardo, ed ha avuto assicurazioni confortanti da parte dei Ministeri, finchè si è arrivati alla presentazione di un emendamento, nella discussione alla Commissione Finanze e Tesoro in Senato, al progetto di legge per le provvidenze a favore degli ex appartenenti alla Repubblica di Salò. Ora vengo al punto che ha trattato Nardin. Non si è cercato di abbinare. Ad un certo momento si è creata una situazione particolare, e si è detto che questa è la via attraverso la quale si potranno avere le provvidenze. Andiamo per questa strada, altrimenti aspetteremo anni ed anni. Non si tratta di fare una valutazione morale di un sacrificio rispetto ad un altro, ciò che è al di sopra delle nostre facoltà, perchè in sostanza riteniamo che il sacrificio del sangue profuso in campo di battaglia sia al di sopra di determinate valutazioni politiche; si tratta di estendere la provvidenza, che si sta per concedere ad alcune categorie, anche ad altre, allo stesso modo come Benedikter e altri hanno chiesto la estensione delle provvidenze ai profughi, agli altoatesini rimpatrianti. Questa è la strada; andiamo per quella; tanto più che il Presidente del Consiglio, rispondendo ad un lungo intervento dell'on. Volgger dell'agosto scorso alla Camera, che chiedeva notizie circa questo pensionamento ha detto: — Quando sarà definita la questione dei combattenti della Repubblica di Salò, sarà fatto anche per voi —.

Se si facessero due progetti di legge, ben con-

tento! Infatti sono due situazioni ben diverse l'una dall'altra; ma, dato che ci è offerta questa possibilità e che probabilmente proprio in questi giorni andrà in discussione al Senato questo progetto di legge che concede provvidenze a tutte queste categorie, siamo lieti ugualmente. Il Governo infatti, con una valutazione che noi non possiamo giudicare, ha pensato di mettere insieme queste categorie escluse dal diritto di pensione di guerra, e di dare alle stesse un trattamento, che non è proprio il trattamento di pensione come lo intendiamo in senso giuridico, cioè riparazione di danni riportati sul campo di battaglia, ma solo una forma di carattere assistenziale a delle persone, che si trovano in quelle determinate condizioni. Le cose stanno così. Aiutiamo anche noi con il nostro voto la estensione di queste provvidenze! Sono convinto che questo voto sarà utile soprattutto in questo momento, in cui va in discussione il progetto di legge al Senato. Per questi motivi e per motivi di pacificazione in Alto Adige, per motivi anche di fratellanza e di umanità noi proponiamo questo voto, escludendo tutte le valutazioni di carattere politico, che esulano completamente dai nostri intendimenti.

MAGNAGO: Non spiegherò la situazione particolare dei mutilati altoatesini che hanno fatto parte della Wehrmacht, chè tutti la conoscono. Sono circa 1200 mutilati che non hanno alcun diritto a pensione, la più parte sono disoccupati e non potranno trovare lavoro per la menomazione fisica che hanno, e che non permette loro di lavorare. Questa mancanza di pensione, specialmente per le prime categorie, è sensibile e viene sentita molto. Lo stesso vale per le vedove di guerra, che sono più dei mutilati, sono migliaia, qualche volta coi figli piccoli e che non hanno aiuto, cioè il fisso della pensione. L'avv. Bertorelle ha parlato di altre provvidenze già date, e di questo voto che va al Parlamento, dove verrà disciplinata questa materia con una legge. Non posso essere d'accordo con Nardin su una cosa. Egli distingue fra altoatesini optanti per la Germania e i non optanti. Egli ha detto che tutti gli optanti per la Germania sono stati chiamati nella Wehrmacht, d'accordo con il Governo italiano. Osservo che dopo l'8 settembre si è verificato un fatto nuovo in Alto Adige: mentre fino all'8 settembre c'era in Alto Adige una commissione militare germanica che chiamava alla leva tutti gli optanti e poi li richiama con l'aiuto delle autorità italiane, dopo l'8 settembre avvenne l'occupazione di fatto dell'esercito germanico.

Allora l'autorità militare germanica decise, dopo l'8 settembre, di richiamare tutti i cittadini di lingua tedesca nella Wehrmacht, fossero optanti o non optanti. Fino all'8 settembre aveva richiamato

solo gli optanti, dopo l'8 settembre l'autorità italiana era così effimera in Alto Adige, che il Governo germanico di occupazione decise di richiamare tutti i cittadini italiani di lingua tedesca, per cui chi apparteneva al gruppo etnico tedesco, optante o non optante, veniva richiamato sotto le armi e non poteva sottrarvisi, per il solo fatto che era di lingua tedesca. Se facciamo la distinzione di Nardin, se cioè diamo la pensione solo a coloro che optarono per la Germania, in altre parole puniamo coloro che hanno optato per l'Italia. Sembra addirittura assurdo, ma è proprio così; puniamo coloro che hanno optato per l'Italia, i quali sono stati richiamati tutti dopo l'8 settembre, in virtù del fatto che appartenevano al gruppo linguistico tedesco ed in considerazione del fatto che l'autorità germanica era piena e sovrana su questo territorio. Se distinguiamo fra optanti e non optanti andremo a punire gli optanti per l'Italia, e che sono stati richiamati dopo l'8 settembre. Non mi sento perciò di accettare questa distinzione, anche perchè questa distinzione non sarebbe mai moralmente accettabile. C'è la sola differenza fra i due: che gli optanti sono stati chiamati prima dell'8 settembre ed hanno fatto la guerra più a lungo; gli altri sono stati richiamati dopo, in quanto cittadini di lingua tedesca, senza aver optato. Essi sono stati richiamati, ed hanno ricevuto la cittadinanza germanica pro forma, perchè dovevano servire nella Wehrmacht. Questa distinzione non è possibile e non possiamo accoglierla, perchè si andrebbe a punire gli optanti per l'Italia, e sarebbe un assurdo dal lato morale e giuridico fare questa distinzione.

Dobbiamo perciò comprendere tutti gli altoatesini che sono stati richiamati nella Wehrmacht, abbiano essi optato o meno. Perciò non posso accettare la distinzione, e dichiaro senz'altro che voterò questo voto, che andrà al Parlamento.

AMONN: Vi sarebbe poco da aggiungere dopo le esaurienti spiegazioni. Io personalmente sarei fra coloro che hanno optato per l'Italia, ma, per fortuna, non sono fra i mutilati. Certo che sarebbe una grave ingiustizia fare una simile distinzione, proprio ora che si dovrebbe seppellire finalmente l'odio fra quelli che hanno combattuto sotto diverse bandiere. Sarebbe tempo di vedere come uno si è comportato, non sotto quale bandiera ha combattuto! Per me è essenziale sapere come il combattente si è comportato. Per quelli che si sono comportati male si applicheranno le leggi, che prevedono la giusta sanzione. Credo che ora possiamo fare un vivo appello a tutti quanti; possiamo rinnovare quell'appello che abbiamo già fatto in occasione della legge-voto per profughi e riopianti. In Alto Adige ci fu un prefetto fascista che venne in segui-

to epurato; ebbene, noi di lingua tedesca abbiamo fatto una sottoscrizione e abbiamo messo a sua disposizione del denaro, con cui egli poté emigrare in America. Ciò dimostra quanto rettamente amministrò la provincia di Bolzano, pur essendo del partito fascista. Per altri prefetti questo certo non è stato fatto!... La popolazione di lingua italiana sa e ricorda molto bene come si sono comportati gli uomini nell'Alto Adige; ma se distingue così bene, deve anche vedere come si sono comportati coloro che erano arruolati negli altri eserciti.

Perciò credo che non possiamo fare differenza fra quelli che si arruolarono nell'esercito tedesco e quelli che si arruolarono nell'esercito della Repubblica di Salò, perchè anche in questo caso molti giovani non potevano orientarsi diversamente; non erano dei giuristi, per sapere quale era il Governo legittimo in quel momento in Italia. Essi erano convinti di fare il loro dovere, e se hanno fatto un sacrificio era sempre per un senso di dovere verso la Patria. Perciò se vogliamo arrivare finalmente a seppellire l'odio fra gli uomini, dobbiamo noi dare l'esempio e votare tutti unanimemente questo voto.

SCOTONI: Volevo rilevare questo. L'altra volta Amonn ha fatto un appello che io ed il collega Nardin abbiamo accolto. Oggi le cose sono diverse. Non si tratta di un provvedimento assistenziale! La pensione di guerra non è un beneficio che si dà a un cittadino bisognoso; è un diritto che uno acquisisce per un servizio prestato, una benemeranza acquisita. La cosa è sotto un profilo diverso. Se qui, invece di perorare la concessione della pensione di guerra, si chiedesse un'assistenza anche pari al trattamento di pensione di guerra, sarei dispostissimo, e anche il mio collega, ad accettare. In questo caso si può anche perdonare ma non dimenticare, perchè questo potrebbe, è vero in un certo senso, essere un atto di magnanimità verso alcuni, però sarebbe un atto di ingiustizia verso altri. Ci sono state centinaia di migliaia di giovani che hanno combattuto e che sono stati internati in Germania e non erano tutti avvocati! La distinzione fra gli arruolati prima dell'8 settembre e quelli dopo l'8 settembre fatta da Magnago è esattissima, solo che egli non tiene conto di un particolare quasi *trascurabile*, che a me non sembra tale...: prima dell'8 settembre fra lo Stato germanico e lo Stato italiano vi era un trattato di alleanza; dopo l'8 settembre vi era lo stato di guerra! Una bella differenza, che credo non sia trascurabile! Per questi motivi mi associo a quello che ha detto Nardin: noi siamo sempre disposti a dare tutto il nostro appoggio, perchè sotto il profilo assistenziale costoro vengano aiutati.

DEFANT: Purtroppo non posso condividere la

opinione dei consiglieri che mi hanno preceduto. E' evidente che i fattori sentimentali, i fattori ideologici politici ed etnici giochino in un settore di questo genere, ma quando vi è la configurazione di un diritto dei cittadini verso lo Stato e quando sappiamo che lo Stato ha l'obbligo preciso dell'assistenza verso i cittadini minorati da conseguenze belliche, io vedo nell'omissione una ingiustizia gravissima verso gli altri. Chi aiuterà questi invalidi, questi mutilati, questi minorati di guerra se lo Stato non interviene? Peseranno sulle finanze del Comune o, nella peggiore delle ipotesi, della Provincia o di qualche ente assistenziale privato. E' questa la sensibilità che devono dimostrare gli amministratori di uno Stato? E' questo il rapporto di una equilibrata distribuzione di mezzi che deve esistere fra gli organi centrali e gli enti locali? Io mi ribello di fronte a casi del genere, e insisto che lo Stato, in ogni caso, indipendentemente da ogni valutazione sentimentale e ideologica, deve assolvere il compito fondamentale. Il risarcimento dei danni derivati dalla guerra è compito esclusivo dello Stato e non degli enti locali. Noi nel Trentino abbiamo tanti esempi di minorati di guerra di provenienze diverse, e qui entrerebbe in gioco la valutazione sentimentale, che sono a carico di Comuni, che si trovano in condizioni disagiate. Questo è un compito principale dello Stato. Se la Provincia di Trento aiuta questi individui non chiede loro se hanno combattuto per la repubblica di Salò, per la Wehrmacht, o per altre repubbliche: li aiuta, indipendentemente dalle loro azioni precedenti.

La questione deve essere affrontata in primo luogo in sede amministrativa e poi si possono fare le altre valutazioni di carattere sentimentale e politico. Lo Stato deve intervenire, dal momento che l'individuo è riconosciuto cittadino italiano, facente parte della collettività nazionale. Prima si è parlato dell'Alto Adige, ma anche qui nel Trentino troviamo elementi che hanno combattuto sotto altre bandiere e oggi sono in condizioni pietose,

Questo è compito dello Stato. Tutti gli Stati si sono assunti questo obbligo, la Francia nei riguardi dell'Alsazia Lorena, la Germania nei riguardi di certe provincie orientali. Ora il problema va discusso dal punto di vista giuridico-amministrativo, prima ancora che sentimentale. Come si potevano rifiutare gli appartenenti alla repubblica di Salò? Automaticamente devono beneficiare. Tutte le altre valutazioni si fanno in altra sede, ma automaticamente devono beneficiare di tutti quegli interventi che lo Stato adotta per gli altri cittadini. Non vi è discussione in questo campo. Non vedo perchè si deve ripetere ogni tre mesi un voto che è la dimo-

strazione di una disorganizzazione e di un dissesto amministrativo. Sono problemi fondamentali. Ho assistito nel comune di Trento a un caso particolare, e lì non fu chiesto se questo individuo veniva dal sud o dal nord. Si deve aiutarlo; c'è una legge assistenziale! E perchè un comune deve accollarsi un compito che è dello Stato? Per quale giustizia? Quindi credo che se i rappresentanti della maggioranza — perchè la chiave del successo sta sempre lì e l'abbiamo visto in altre occasioni — a Roma, appoggerà un'iniziativa del genere, arriverà in porto senz'altro. Se non lo faranno, noi potremmo esprimere centomila voti, ma saranno ignorati. Mi rivolgo quindi in modo particolare ai rappresentanti della maggioranza, perchè in sede centrale mettano in moto quelle potentissime leve che sanno adoperare quando vogliono.

NARDIN: Non mi è parso chiaro. Se è un problema non parliamone più... Dalle argomentazioni che si sono succedute, non ho capito perchè non era possibile affrontare prima d'adesso, ma comunque separatamente, e senza con questo ledere i diritti futuri di altre categorie, il problema, che è giuridicamente diverso, degli optanti per la Germania che hanno fatto parte dell'esercito del loro paese che si erano scelti e poi hanno ripoato per l'Italia. Questi, secondo me, fanno parte della categoria dei mutilati dell'ex impero austro ungarico. Fare un disegno di legge separato non significa quindi non risolvere poi il problema dei repubblicani e degli alto atesini o altri cittadini italiani, perchè ci sono stati dei siciliani che hanno fatto parte della Wehrmacht.

MAGNAGO: Per quelli la legge c'è già.

NARDIN: Risolvere il problema di tutta questa seconda categoria, italo-tedesca, attraverso un disegno di legge: quale ragione, che cosa poteva impedire una cosa del genere?

Seconda questione: mettere la prima categoria, che per conto mio è giuridicamente in un'altra situazione, nello stesso calderone dei repubblicani, significherà indubbiamente, nel calcolo della valutazione che ci sarà al Parlamento, diminuire il beneficio che sarebbe attribuito a questa prima categoria. Così mettiamo tutti sullo stesso piano, la prima e la seconda categoria, anche se giuridicamente e moralmente sono su posizioni diverse, e diamo a tutti questo « quid ». Ciò, per conto mio, può danneggiare gli altoatesini optanti appartenenti alla prima categoria.

MAGNAGO: Il Governo ha presentato una legge che prevede provvidenze a favore dei mutilati della ex Repubblica di Salò, ed è anche intenzione

del Governo di accettare un emendamento aggiuntivo a questa legge, nel quale si prevedono provvidenze a favore dei mutilati della Wehrmacht dell'Alto Adige. Per motivi pratici e per non perdere più tempo noi chiediamo che le due categorie siano abbinate, onde ottenere al più presto l'aiuto desiderato. Solo per motivi pratici facciamo questa proposta, perchè altrimenti se il Parlamento si mette a fare delle distinzioni, noi dovremmo aspettare 4 anni ancora. La situazione giuridica si può anche discutere, ma per motivi pratici è necessario fare così. Noi abbiamo studiato questa cosa e l'abbiamo attentamente valutata.

PRESIDENTE: Pongo in votazione la chiusura della discussione generale. Chi è d'accordo?

PARIS: Una questione di forma. Qui il Presidente del Consiglio dei Ministri è messo prima del Presidente del Senato; ponetelo al terzo posto, se non volete indisporre!

PRESIDENTE: Sì. Pongo in votazione la chiusura della discussione: unanimità.

C'è dunque l'ordine del giorno presentato dal cons. Nardin.

Ai sensi del Regolamento Interno devo mettere ai voti, prima di passare alla votazione del voto, sul quale si è discusso, l'ordine del giorno presentato adesso da Nardin. Chi è d'accordo sull'ordine del giorno presentato e letto dal cons. Nardin è pregato di alzare la mano: maggioranza contraria, 2 favorevoli, 2 astenuti. L'ordine del giorno è respinto.

Pongo in votazione il voto letto in principio e che reca le firme di Magnago, Dieltl, Mitolo, Molignoni, Fioreschy e Bertorelle: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Il secondo voto, a firma Molignoni, Magnago, Nardin, Mitolo, Bertorelle è del seguente tenore:

« Il Consiglio Regionale,
vista l'azione che l'Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra sta svolgendo per la rivalutazione delle pensioni di guerra,
visti gli ordini del Giorno votati dalle Sezioni provinciali di Trento e di Bolzano,
preso atto delle sollecitazioni che da ogni parte d'Italia giungono a confermare l'urgenza angosciata delle richieste di tale benemerita categoria,
rilevato il fondamento di giustizia delle richieste stesse,
visto l'art. 29 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige,

fa voti

al Presidente della Camera dei Deputati,
al Presidente del Senato,

al Presidente del Consiglio dei Ministri,
al Commissario del Governo per la Regione
Trentino-Alto Adige,

perchè ai mutilati, alle vedove ed ai congiunti
dei caduti in guerra, venga concesso un trattamen-
to di pensione adeguato al costo della vita, attra-
verso una sollecita ed equa rivalutazione delle at-
tuali pensioni di guerra, tale da rappresentare un
autentico riconoscimento morale e materiale del
sacrificio dagli stessi sopportato ».

E' posto in votazione il voto preletto: unani-
mità.

* * *

Terzo ed ultimo voto a firma Rosa, Magnago,
Stötter, Odorizzi, Turrini, del seguente tenore:

« Il Consiglio Regionale,
a conoscenza dell'azione che l'Unione Italiana
Ciechi sta svolgendo a favore dei ciechi civili,
visto il progetto di legge Bianca Bianchi presen-
tato al Parlamento, il quale intende garantire una
piccola pensione a favore dei medesimi,
visto l'art. 29 dello Statuto della Regione Tren-
tino-Alto Adige,

fa voti

al Presidente della Camera dei Deputati,
al Presidente del Senato,
al Presidente del Consiglio dei Ministri,

affinchè la legge Bianca Bianchi possa venir
favorevolmente accolta secondo i desideri dell'U-
nione Italiana Ciechi, che tutela questa categoria
di cittadini particolarmente provata in campo eco-
nomico e morale ».

Pongo in votazione il voto preletto: unanimità.

* * *

Ultimo punto dell'Ordine del giorno: « Interro-
gazioni e Interpellanze ».

Interrogazione a firma Paris del 3 febbraio '53:

« Il sottoscritto interroga l'Assessore all'Agricoltura e Foreste per conoscere le sue intenzioni in merito alla nomina dell'Amministratore dell'Azienda Forestale della Regione di Cavalese, cui dal giorno della nomina a Consigliere Regionale del dott. Pedrini, già amministratore della stessa, non è stato ancora provveduto ».

DIETL: Rispondo all'on. Paris che la situazione per quanto riguarda il personale qualificato per le Foreste, è purtroppo critica. Sono state fatte a Roma delle richieste per avere altri elementi, e cioè i 7 trentini che hanno vinto il concorso. Abbiamo avuto delle assicurazioni in merito, e speriamo di poter il 1. marzo provvedere alla sostituzione del dott. Pedrini a Cavalese.

PARIS: Ho fatto questa interrogazione, ben sapendo che un'azienda così importante era praticamente acefala. Ora l'Assessore mi risponde che spera che venga nominato entro il primo di marzo l'Amministratore e quindi mi dichiaro soddisfatto. Vorrei che la cosa andasse a buon fine entro il termine previsto.

PRESIDENTE: *Interrogazione a firma Paris del 5 febbraio 1953:* « Interrogo il Presidente della Giunta Regionale per sapere se siano stati posti in congedo, come previsto dall'art. 16 della Legge regionale 20 agosto 1952 n. 24, i dipendenti della Regione eletti consiglieri regionali; ed in caso affermativo chiedo che sia consentito ai tre consiglieri del gruppo socialista democratico di disporre di tre uffici in Assessorati da convenirsi con lo stesso Presidente della Giunta, per avere l'identico trattamento dei due consiglieri già addetti all'Assessorato Agricoltura e Foreste ».

ODORIZZI: I consiglieri regionali Pruner, Brugger e Dalla Rosa, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 20 agosto 1952 n. 24 e con deliberazione 23 dicembre 1952 n. 1559, sono stati posti in congedo straordinario. La situazione alla quale si riferisce l'interrogazione mi era nota. Capisco che l'interrogante si sia un po' impressionato dal fatto che nella fase iniziale abbia visto presenti negli uffici dell'Assessorato all'agricoltura questi due consiglieri. La cosa era dovuta ad esigenze del momento per il passaggio delle consegne e per l'espletamento di determinate pratiche in corso. Cessò naturalmente questo stato di cose in dipendenza della delibera presa e del fatto che l'Assessore ha preso in mano interamente la direzione dell'Assessorato e non era più necessaria questa breve fase di addentellato fra una gestione e l'altra.

PARIS: Per ora mi dichiaro soddisfatto, però andrò a controllare!

ODORIZZI: Però Lei va a controllare!...

PRESIDENTE: *Interpellanza dell'8 febbraio 1953 del dott. Scotoni:* « Interpello il Presidente della Giunta Regionale per conoscere se corrisponda al vero quanto pubblicato dalla stampa locale in merito all'interessamento delle Autorità regionali circa le nuove tariffe dell'energia elettrica deliberate dal C.I.P., e se ritenga utile relazionare urgentemente in proposito al Consiglio Regionale ».

ODORIZZI: C'è anche un'altra interrogazione del cons. Pupp sullo stesso argomento.

SCOTONI: Decaduta per assenza!

ODORIZZI: Allora riferirete voi. Nella mia veste di Presidente della Giunta Regionale, ho dovu-

to occuparmi di questo argomento. L'argomento fu oggetto di trattazione in sede nazionale per lo meno da due anni, essendo rimasta la disciplina del prezzo dell'energia elettrica regolata dal decreto 101 che consentiva solo l'adeguazione delle tariffe a 24 volte il prezzo di anteguerra. Esistevano da un canto le imprese e società idroelettriche che hanno in animo di costruire nuovi impianti, le quali chiedevano una modificazione dei prezzi, cioè un aumento del coefficiente ragguagliato all'anteguerra; dall'altro esisteva la pressione di certe zone del territorio nazionale, particolarmente dell'Italia meridionale, per ottenere che, con una visione di solidarietà nazionale, si procedesse un po' all'adeguazione dei prezzi dell'energia elettrica così sostanzialmente diversi nell'Italia settentrionale rispetto all'Italia meridionale. Basta pensare che il prezzo dell'illuminazione nell'Italia meridionale, in almeno mille comuni, è di 100 lire il KW, mentre noi paghiamo 18, 19, 20 o 21 lire al KW, secondo le diverse società di produzione. Questa situazione creava un naturale disagio soprattutto nell'Italia meridionale, dove le condizioni di vita, da questo punto di vista, sono ad un grado di organizzazione molto più arretrato del nostro, anche in dipendenza della diversa situazione geografica. La pressione di queste forze ha portato finalmente il comitato interministeriale dei prezzi ad un provvedimento, che è stato emanato alcuni giorni fa. Nella imminenza di quel provvedimento mi fu detto che il provvedimento stesso avrebbe contenuto disposizioni incompatibili con le norme del nostro Statuto ed avrebbe forse creato difficoltà nell'esazione dell'imposta regionale, perchè era il primo provvedimento di unificazione tariffaria nazionale; oppure avrebbe creato difficoltà all'esecuzione delle prerogative previste dagli articoli 9 e 10 dello Statuto, che non hanno ancora dato positivamente alcun risultato. Allora sono andato al Ministero dell'Industria per chiarire la situazione, che non era interamente nota agli alti funzionari che trattavano la materia, ottenendo pieno affidamento che era ovvio ed evidente che le disposizioni di legge costituzionale non sarebbero state assolutamente toccate dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi. Era ovvio ed evidente che una legge costituzionale non poteva essere modificata da una legge comune, e tanto meno da un provvedimento amministrativo. Con l'occasione fu esaminato anche da me, in contatto con rappresentanti locali dei consumatori e produttori di energia elettrica, il contenuto del provvedimento come tale. Qui, se dovessi esporvi la natura del provvedimento e la sua portata, il discorso sarebbe lungo. Sono anche disposto a farlo, se credete; forse potremmo far-

lo in altra seduta, quando saranno intervenuti altri chiarimenti ed istruzioni ad alcune disposizioni di quel provvedimento, che ora presenta degli aspetti molto complessi e dubbi. Per quello che riguarda le nostre prerogative in ogni caso posso assicurare l'interrogante presente in Consiglio ed in modo particolare Pupp — che si rivelava molto preoccupato di questo aspetto — che le prerogative statutarie non sono assolutamente toccate dal provvedimento.

SCOTONI: Mi dichiaro soddisfatto delle informazioni ed in particolare della promessa del Presidente di ritrattare l'argomento per approfondirlo, perchè penso che, oltre alla difesa dei diritti contenuti nel nostro Statuto, forse può essere possibile, o per lo meno utile, vedere se si possa svolgere un'azione per ottenere qualche cosa di più, analogamente a quanto, ad esempio, venne ottenuto dalla SIT per il sovracanone.

PRESIDENTE: Vi sono due interrogazioni, una urgente e una non urgente che riguardano lo stesso argomento: Cassa di Malattia. Le leggo tutte e due perchè l'Assessore può rispondere insieme.

Interrogazione del dott. Raffaelli del 13 febbraio 1953: « Interrogazione, per sapere:

1) se risponda a verità la notizia data dalla stampa locale nell'imminenza delle recenti elezioni regionali, secondo la quale l'Assessorato Attività Sociali avrebbe avuto già allora pronto un progetto di legge per la regolamentazione e la sistemazione delle casse di Malattia di Trento e di Bolzano;

2) se, e quando, in caso affermativo, l'Assessore intenda portare il progetto all'esame della competente Commissione Legislativa, affinchè si renda possibile l'ulteriore esame da parte del Consiglio;

3) se e quando, in caso negativo, l'attuale Assessore intenda sottoporre ai competenti organi legislativi regionali una qualche proposta in materia».

Altra interrogazione urgente dell'on. Paris del 16 febbraio 1953: « Interrogazione l'Assessore Regionale alle Attività Sociali per conoscere a che punto si trovino le trattative concernenti la definizione dello stato giuridico e la pratica sistemazione delle Casse Ammalati delle Province di Trento e Bolzano, dopo i colloqui che lo stesso Assessore ha avuto coi competenti uffici di Roma ».

BERTORELLE: Se il dr. Raffaelli e l'on. Paris sono d'accordo rispondo a tutti e due contemporaneamente. Risponde effettivamente a verità la notizia data dalla stampa locale di allora, in base alla

quale presso l'Assessorato alle Attività Sociali esisteva un progetto di legge, compilato proprio nell'imminenza delle elezioni; non fu portato all'esame della Giunta e degli organi del Consiglio perchè la legislatura stava per scadere e non si riteneva di impegnare la nuova Giunta su un problema tanto importante. Una delle prime cure della mia attività fu quella di prendere in esame il progetto di legge, apportandovi quelle modificazioni che ritenevo opportune e necessarie, tenuto conto delle nuove condizioni e della nuova situazione verificatesi in quel settore. La questione è stata esaminata anche presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale il 29 dello scorso mese, quando ebbi modo di parlare con il Ministro, il Direttore generale del Ministero e altri funzionari. E' stata ripresa in esame tutta la faccenda, con un primo scambio di contatti. Si era deciso di trovarci domani, senonchè un telegramma mi ha avvertito che il Direttore generale è ammalato e la riunione è rinviata al 25 corr. mercoledì. In questa riunione, che, ritengo, sarà conclusiva, interverrà anche l'INAM. E' proprio questa la dolente nota, perchè per la regolazione di questo problema così importante è necessario l'accordo con l'INAM, che tuttora ha la gestione delle assicurazioni di malattia dei lavoratori in tutta l'Italia ed anche nelle nostre provincie, benchè ci siano queste due Casse di Malattia di Trento e di Bolzano, che da sette anni hanno vita di fatto riconosciuta, giuridicamente non l'hanno più, dato che con la legge del 1943 erano state fuse in quell'Istituto. Lo Statuto, all'art. 6, dà facoltà alla Regione di ricostituire le Casse di Malattia, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali con l'INAM. Questi rapporti hanno un'importanza molto notevole e sono abbastanza complicati: c'è la questione del personale, dei rapporti patrimoniali, del deficit della Cassa di Malattia di Bolzano, ecc. Ci sono 4 o 5 grossi problemi che non possono essere risolti senza aver risolto tutto con l'INAM; per questo i contatti con il Ministero sono importantissimi. Posso assicurare gli interroganti Paris e Raffaelli che l'Assessorato sta lavorando attivamente per questo e spera, in breve tempo, di poter portare a conoscenza di tutto il Consiglio almeno il primo abbozzo di relazione a quella legge, in modo che siano tutti informati dei criteri che informano l'Assessorato nel risolvere questo problema, ed assicurare nel contempo che stiamo lavorando nell'interesse dei lavoratori perchè finalmente la situazione sia chiarita e queste Casse abbiano vita autonoma con base giuridica.

RAFFAELLI: Mi dichiaro soddisfatto per la esauriente risposta data dall'Assessore. Non posso essere soddisfatto di quello di cui l'Assessore non ha colpa, della situazione cioè che si trascina da troppo tempo. Quindi insisto in una raccomandazione, anche se non è protocollare, perchè dopo quattro anni si cerchi di accelerare il tempo, perchè la situazione non ha bisogno di essere illustrata per dire che è una situazione che non tollera eccessivi indugi, perchè ci sono notevolissime ragioni di malcontento da parte degli assicurati.

PARIS: Mi compiaccio con la risposta data dall'Assessore perchè vedo che finalmente ha preso il problema per le corna; mi pare di intuire dalle sue dichiarazioni che prima che la cosa sia definita verrà informato il Consiglio. Perchè, su cose così importanti il Consiglio sarà chiamato ad esprimere...

ODORIZZI: Ci vuole una legge!

PARIS: ...a dire una parola in merito. In secondo luogo vorrei pregare anche di accelerare i tempi perchè le ragioni di malcontento fra gli assistiti sono molte ed hanno un serio fondamento. L'ultimo comma dell'art. 6 dice che le prestazioni di eventuali istituti autonomi non devono essere inferiori a quelle praticate da altri istituti analoghi nel territorio della Repubblica. Quindi la cosa è assai discutibile. Purtroppo i medici fanno quello che fanno, perchè sono pagati come sono pagati. Le medicine sono quelle che sono, le cure straordinarie sono quelle che sono, e specialità medicinali non ne ricevono. Quindi in questa fase di transizione Lei, Assessore, non può mettere delle difficoltà, ma quando Lei assumerà la sovrintendenza di questi organismi, allora sarà bene che il Consiglio faccia conoscere la volontà di coloro che hanno bisogno, cioè dei lavoratori che hanno la lira misurata, e talvolta mancano dei mezzi per acquistare i medicinali.

PRESIDENTE: Una interpellanza all'Assessore all'Agricoltura, del cons. barone Unterrichter è decaduta. Perciò ritengo esaurito l'Ordine del giorno e dichiaro chiusa la seduta, con preghiera ai capigruppo di fermarsi un momento. Domani, la commissione del Bilancio è pregata di riunirsi alle ore 10, come già comunicato dal comm. Amonn. La seduta è tolta.

(Ore 19.50).

